

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: comunecivitaluparella@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il:21/01/2016 12:00 PM


Oggetto:POSTA CERTIFICATA: PROCEDIMENTO DI PROROGA PARERE VIA CIVITALUPARELLA WIND. OSSERVAZIONI COMUNE DI CIVITALUPARELLA ED ASSOCIAZIONI

OSSERVAZIONI definitive PROROGA CIVITA WIND.pdf(2202891)

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼
[Stampa](#)[Cancella](#) [Sposta in:DELETED ITEMSDRAFTSRECEIPTSENT ITEMS](#)

IN ALLEGATO ALLA PRESENTE SI RIMETTONO LE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI CIVITALUPARELLA IN RELAZIONE ALL' ISTANZA DI PROROGA DEL PARERE VIA N.1616/2010 AVANZATA DALLA DITTA CIVITALUPARELLA WIND INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CIVITALUPARELLA CON ANNESSA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA NEL COMUNE DI VILLA SANTA MARIA. GLI ALLEGATI ALLA PRESENTE SARANNO RIMESSI CON SUCCESSIVA PEC DATA LA COPIOSITA' DEL MATERIALE DI INOLTRO. DISTINTI SALUTI SINDACO DR.SSA ALBA LOREDANA PESCHI



— *Geon. Sterelli*
— *SRA*



COMUNE DI CIVITALUPARELLA
in collaborazione con



Green Stewards
SRA

REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
21 GEN. 2016
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Prot. N. RA.1.13996.....

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Servizio Tutela, Valorizzazione
del Paesaggio e Valutazione
Ambientale
Via L. Da Vinci n.1
67100 L' AQUILA
(via@pec.regione.abruzzo.it)

OGGETTO: Istanza di proroga del provvedimento di V.I.A. ai sensi dell'art.26 comma 6 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. avanzata dalla Ditta Civitaluparella Wind srl. OSSERVAZIONI.

Il **COMUNE DI CIVITALUPARELLA (CH)**, C.F. 81002250694, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Alba Loredana Peschi, con sede in Piazza G. Marconi, 1, 66040 Civitaluparella (Ch), unitamente al Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale dr. Domenico Acconcia, supportato dall'incaricato Ufficio Tecnico Comunale Geometra Graziano Zacchigna, in collaborazione con il Parco Nazionale della Majella, il Comitato Cittadino di Civitaluparella "LA DIFESA" e le associazioni LIPU, SALVIAMO L'ORSO, WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus, MOUNTAIN WILDERNESS e STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE.

Premesso che

- 1) La Ditta Civitaluparella Wind srl in data 05.08.2015 ha presentato alla Regione Abruzzo Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale - L'Aquila istanza di proroga del Giudizio V.I.A. n.1616 del 25.11.2010 relativo alla realizzazione di un impianto eolico in località "Colle del vento" del Comune di Civitaluparella;
- 2) Il Comune di Civitaluparella è interessato da un progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica, proposto dalla società Civitaluparella Wind

S.r.l, in località Colle del Vento, che prevedeva originariamente l'installazione di 12 aerogeneratori di tipo tripala da montare su torri tubolari dell'altezza di 78 metri, con un rotore del diametro di 90 metri, della potenza da 2 a 2,3 MW ciascuno, per una potenza complessiva massima pari a 24-27 MW.

- 3) Il suddetto progetto è stato presentato alla Regione Abruzzo nell'anno 2008 (cfr. istanza di autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 acquisita al prot. n. 14991/ENau dell'11.6.2008).
- 4) Nel Comune di Civitaluparella è altresì prevista la costruzione della cabina di impianto; i tratti di cavi-elettrodotti sono invece previsti nel territorio del Comune di Montelapiano. Nel territorio del Comune di Villa Santa Maria è invece prevista la realizzazione della stazione di connessione AT-MT, la costruzione di una stazione elettrica da 150 kV per la riorganizzazione di tratti di elettrodotti di collegamento *“fra la stazione da realizzare e la stazione [asseritamente] esistente nonché fra la stazione da realizzare e gli elettrodotti di distribuzione esistenti e un tratto di cavidotto per l'allaccio del parco eolico”*.
- 5) L'area è ricompresa all'interno dell'area I.B.A. che include le zone della Majella, dei Monti Pizzi-Secine e dei Monti Frentani.
- 6) A distanza minore di 2 km il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha esaminato, rilasciando giudizio favorevole, altri due progetti: un impianto eolico che dovrebbe sorgere nel limitrofo Comune di Montelapiano e – sempre a distanza minore di 2 Km – un altro impianto nel Comune di Fallo, anch'esso limitrofo. Sempre a distanza inferiore a 2 Km si colloca il parco eolico denominato “Tre Comuni” il cui progetto è stato depositato dalla Società Enerm srl di Lanciano alla Regione Abruzzo Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale - L'Aquila in data 05.10.2015.
- 7) Inoltre, nel Comune di Monteferrante, a pochi chilometri, vi è un altro imponente parco eolico che conta decine e decine di pale eoliche e che ricade nel medesimo ambito territoriale.
- 8) Nell'anno 2009 il progetto veniva esaminato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (d'ora in poi “Comitato C.C.R. V.I.A.”) sotto il profilo della verifica di assoggettabilità e, dopo il parere interlocutorio n. 1168 del 3.2.2009, veniva bocciato con giudizio negativo (*“non favorevole”*) n. 1321 reso all'esito della seduta del 17.9.2009, per insufficienza dei rilievi anemometrici, per contrasto con le linee guida regionali e perché non vi era possibilità di allaccio alla rete R.T.N.

9) Si rammenta che **nella prima seduta del procedimento di screening del 3.2.2009 l'Amministrazione Comunale di Civitaluparella faceva pervenire osservazioni al progetto, sia di tipo ambientale sia relative al vincolo di inedificabilità dell'area ex L. n. 353/2000**; nel corso della seduta l'allora Sindaco, avv. Diana Peschi, **depositava il "Catasto incendi" istituito e approvato con delibere di Giunta Comunale nn.2 del 27.02.2008 (allegato 1) e 17 del 21.06.2008 (allegato 2); il Comitato in quella sede faceva proprie tutte le osservazioni dell'Amministrazione Comunale di Civitaluparella.**

10) Il 9 ottobre 2009 la società proponente inoltrava nuovamente il progetto alla Regione Abruzzo modificato nella parte riguardante l'ubicazione della sottostazione elettrica, instaurando – in modo proceduralmente discutibile - un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 22 e ss. D.lgs. n. 152/2006 con annessa valutazione di incidenza ex D.P.R. n. 357/1997.

11) La disamina nel Comitato CCR V.I.A. veniva fissata per la seduta del 29.6.2010.

12) Pervenivano presso la Regione Abruzzo diverse osservazioni, tra cui:

- le osservazioni della LIPU-Lega Italiana Protezione Uccelli del 22.12.2008;
- le osservazioni del WWF del 22.12.2008;
- le osservazioni del Comune di Civitaluparella;
- le osservazioni del Comune di Fallo e della Ecowatt.

13) In particolare, il Comune di Civitaluparella si opponeva sia per ragioni di tutela dell'ambiente, dell'avifauna, del paesaggio, dell'*habitat* naturale, sia perchè ben 6 degli aerogeneratori erano previsti in area percorsa da incendi: infatti, con delibera di G.C. n. 2 del 27.2.2008 era stato istituito il "Catasto Incendi" ex L. 353/2000 e con delibera di G.C. n. 17 del 21.6.2008 era stato effettuato l'accatastamento delle aree percorse da incendi boschivi, all'interno delle quali ricadevano gran parte delle aree ove la Civitaluparella Wind vorrebbe realizzare il parco eolico.

14) WWF e Lipu sollevavano sia un problema di compatibilità con la tutela dell'avifauna, sia un problema di tutela paesaggistica.

15) Il 18 giugno 2010 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici emetteva il parere prot. 7258 preventivo rispetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 che si riferiva solo ad una parte degli interventi previsti (realizzazione della sottostazione e dei tratti di linea di distribuzione), in quanto opere ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi delle disposizioni della Parte III[^] del D.lgs. n. 42/2004; le predette opere ricadono in territorio del Comune di Villa Santa Maria.

16) La Soprintendenza esprimeva in ordine alle suddette opere parere favorevole “*in quanto la realizzazione dei lavori relativi all'ampliamento della sottostazione elettrica ed ai tratti di linee di distribuzione, entrambi in parte esistenti, non alterano la percezione del contesto paesaggistico attuale*”.

18) La Soprintendenza precisava che “*il parere relativo all'intero Progetto di Parco Eolico sarà espresso in sede di Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale*”.

19) Il 29 giugno 2010, giorno della seduta del Comitato C.C.R. V.I.A., la medesima Soprintendenza rilasciava invece il parere negativo prot. 7838 riferito al parco eolico nel suo insieme ai fini del procedimento di V.I.A..

Evidenziava la Soprintendenza in tale nota:

- che il Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici intende il paesaggio quale territorio espressivo di identità, e tutela lo steso relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. La peculiarità del bene paesaggio è dovuta altresì al fatto che esso è intimamente legato alla visione che il fruitore ha dello stesso, letto come quadro di insieme in rapporto al contesto;

- che la realizzazione del parco eolico di Civitaluparella (Ch) in località Colle del Vento, sebbene le torri che lo costituiscono siano previste su un territorio non direttamente interessato da disposizioni di tutela, produce un impatto significativo sulla visione diretta del massiccio della Majella, costituente un importante quadro di insieme, in un contesto dai forti connotati naturalistici. E' infatti indubbio che il massiccio della Majella, peraltro interessato da specifiche disposizioni di tutela, rappresenti un elemento di identità ed espressione di valore culturale;

- la realizzazione del parco altera significativamente i rapporti spaziali e il caratteristico *sky line* delle colline che preparano alla visione del maestoso massiccio della Majella.

Queste considerazioni altamente negative, demolitorie dell'intero progetto, sono state ignorate completamente dal Comitato CCR VIA.

All'esito della seduta del 29.6.2010, con il giudizio n. 1506/2010 il Comitato CCR V.I.A. esprimeva inaspettatamente “*parere favorevole con prescrizioni*”.

Si riporta di seguito la parte dispositiva finale del parere che elenca le prescrizioni impartite:

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI

- con esclusione delle pale eoliche ricadenti sulle particelle percorse da incendi;
- siano messe in atto tutte le misure di mitigazione previste ed indicate nelle relazioni di monitoraggio florofaunistico presentate.
- vengano effettuati i due anni di monitoraggio successivi alla entrata in esercizio dell'impianto, come indicato nelle linee guida. Ogni sei mesi dovrà essere presentata relazione agli uffici della Regione competenti per la valutazione di incidenza. Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l'incidenza dell'impianto sulle specie di uccelli e chiroterteri dovrà essere interrotto il funzionamento dell'impianto stesso.
- sia esclusa la pala n. 12 in quanto ricade in un'area D1 destinata ad impianti produttivi agricoli; la realizzazione di tale pala precluderebbe l'attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG vigente

A pag. 6 del giudizio n. 1506/2010 il Comitato CCR VIA effettuava le seguenti significative considerazioni:

Considerazioni

E' necessario sottolineare che:

- tale intervento è stato valutato senza tenere conto dell'eventuale effetto cumulo dovuto all'impianto già autorizzato di Montelapiano;
- come già sottolineato dalle relazioni, parte dell'area prevista per i lavori è stata interessata recentemente da incendi; Inoltre si nota che, diversamente da quanto affermato nelle controdeduzioni alle osservazioni inviate dalla ditta (prot. 25017 del 16/10/2008), non è dimostrata l'assenza di impatti sulle specie in particolare di uccelli e chiroterteri, né sulle specie presenti in area IBA. Si ricorda a tal proposito che la relazione ornitologica non esclude le collisioni con le pale e considera non assente il rischio soprattutto per il nibbio reale, specie fortemente protetta. Inoltre si deve far notare che, allo stato attuale, la bibliografia relativa agli impatti sulle specie e sugli habitat, dovuta

alla costruzione di impianti eolici, non porta la necessaria chiarezza relativamente a tali rischi. E' possibile citare studi relativamente recenti che indicano come le aree interessate dagli impianti subiscano una progressiva rarefazione nella presenza ornitica, (dovuta all'allontanamento delle stesse), oltre agli impatti. Poiché quindi per quanto riguarda le specie avicole di pregio protette a livello nazionale ed europeo non sono esclusi rischi di impatto e che per la chiroterrofauna oltre alle misure di mitigazione individuate si rimanda per la verifica puntuale dell'eventuale incidenza, a monitoraggi successivi, si ricorda che secondo la normativa europea trova applicazione il "Principio di precauzione" qualora i dati scientifici siano insufficienti, inconcludenti o incerti e la valutazione scientifica indichi che possibili effetti possano essere inaccettabili e incoerenti con l'elevato livello di protezione prescelto dall'Unione europea. Si ritiene che tale principio valga anche al di fuori delle aree Natura 2000 qualora i progetti possano incidere su specie indicate nelle direttive europee.

Si sottolinea che il giudizio n. 1506 richiamava solo le osservazioni di una ditta concorrente, mentre non citava in nessun modo le osservazioni di LIPU e WWF, entrambe del 22.12.2008, e non effettuava alcuna controdeduzione rispetto alle stesse.

Ancora, il giudizio non richiamava il suddetto parere completamente negativo della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici prot. n. 7838 del 29.6.2010, e non esponeva le ragioni per cui tale parere negativo dovrebbe essere accantonato e/o superato.

Ciò è ancora più grave in quanto nella parte conclusiva del giudizio n. 1506/2010 si dà atto che il componente del Comitato arch. D'Ascanio dà voto contrario e si dissocia dal giudizio positivo in quanto condivide il parere della Sovrintendenza (si ribadisce: NON richiamato in nessun altro modo nel giudizio).

Viene spontaneo chiedersi come e perché gli altri componenti abbiano deciso di ignorare e non condividere il suddetto parere prot. n. 7838/2010.

Si riproduce di seguito il breve passo del giudizio a cui ci siamo appena riferiti:

I presenti si esprimono con il voto contrario dell'arch. D'Ascanio in quanto condivide il parere della Sovrintendenza e con l'astensione dell'arch. Ursini.

20) Il 25 novembre 2010 il Comitato CCR V.I.A. procedeva a una nuova disamina del progetto ed emetteva invece giudizio "favorevole" tout court con il parere n. 1616/2010.

Va precisato che **il provvedimento n. 1616/2010** **sostituisce e modifica quello n. 1506/2010**: **tuttavia non risulta che sia stata instaurata una nuova procedura di V.I.A.; non è stata effettuata una nuova pubblicazione, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento di ritiro del giudizio n. 1506/2010 al Comune di Civitaluparella, né agli altri oppositori del progetto.**

Anche in questa occasione il Comitato CCR VIA, in modo inspiegabile, non teneva conto sul piano istruttorio delle considerazioni negative espresse dalla Soprintendenza nella nota prot. 7838 del 29.6.2010.

Per di più, mentre il giudizio n. 1506/2010 escludeva la realizzabilità degli aerogeneratori nn. 2,3,4,5,6,7, in quanto ricadenti all'interno della perimetrazione che individua le aree percorse dal fuoco, giusta la carta degli incendi del 2007 della Regione Abruzzo (realizzata dal S.I.T. Regionale, dal Dipartimento di Protezione Civile e dal Corpo Forestale dello Stato) e le delibere di Giunta Comunale di Civitaluparella nn. 2 e 17 del 2008, il nuovo giudizio ammetteva gli aerogeneratori nn. 2,3,4,6,7, escludendo il solo aerogeneratore n. 5, sulla base di una relazione tecnica agronomica redatta da un tecnico incaricato dalla Civitaluparella Wind, in quanto “*il Comune di Civitaluparella non ha provveduto a ciò*” (così testualmente nel giudizio n. 1616/2010).

Il Comitato CCR V.I.A. asseriva che il nuovo giudizio n. 1616/2010 era basato sulla documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Civitaluparella Wind avente ad oggetto “*Realizzazione parco eolico-Adeguamento alle prescrizioni di cui al giudizio n. 1506 del 29/06/2010*”

Il giudizio n. 1616/2010 citava inoltre la nota n. 312/2010 del 5.11.2010 acquisita al prot. n. 13151 dell'8.11.2010 delle associazioni WWF e LIPU che richiamavano una nota del Ministero dell'Ambiente nella quale si sostiene che in considerazione dell'elevato numero di impianti eolici proposti/esistenti in territori limitrofi o vicini, sembrerebbe opportuno assoggettare gli stessi a procedura di V.A.S.

Il Comitato C.C.R. V.I.A. non esaminava però tale osservazione: la richiamava senza dire nemmeno implicitamente se la riteneva fondata o meno.

Il procedimento di Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003 riprendeva nel 2012 con la seduta della Conferenza di Servizi del 27.6.2012 presso il Servizio Politica Energetica, il cui Dirigente svolgeva il ruolo di Responsabile del procedimento stesso.

Nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica il Comune di Civitaluparella ribadiva la propria contrarietà. In particolare, in occasione della seduta del 6.3.2014 l'ente locale – con proprie note prott. n. 497 e 498 – esprimeva **Parere Urbanistico Negativo** in base alle seguenti considerazioni:

–la nota 497 (allegato 3) comunicava il giudizio sfavorevole dal punto di vista urbanistico ed ambientale in quanto la documentazione progettuale era carente sotto molteplici aspetti, tra cui quelli riguardanti le indagini geotecniche, le indagini archeologiche e il ripristino dello stato dei luoghi conseguenti alla scadenza della concessione; inoltre, si richiamava il fatto che le strade di accesso non erano idonee al passaggio degli automezzi trattandosi di strade vicinali e non essendo previsto alcun intervento specifico di adeguamento delle stesse;

–la nota 498 (allegato 3) aggiungeva che l'area oggetto dell'intervento era vincolata ex L. n. 353/2000 in quanto in gran parte percorsa da incendi come risultava dal 'Catasto incendi' adottato dal Comune con le deliberazioni di Giunta indicate (nn. 2 e 17 del 2008).

Quest'ultimo aspetto veniva ribadito nel verbale della seduta: il sindaco intervenuto alla stessa confermava che l'area interessata dal progetto di parco eolico era vincolata ai sensi della Legge n. 353/2000 perchè il Comune aveva adottato il Catasto incendi e ai sensi dello stesso erano “aree percorse da incendi” inedificabili per 15 anni le particelle ove era prevista la realizzazione degli aerogeneratori nn. 2,3,4,5,6,7, e non solo l'area ove era prevista la torretta n. 5, come invece ritenuto dal Comitato CCR VIA con il giudizio n. 1616/2010.

Nella seduta il rappresentante del Comune - il Sindaco *pro tempore* sig. Mariano Ficca – depositava nuovamente il “Catasto incendi” adottato dall'ente locale con le delibere di Giunta nn. 2 del 27.02.2008 e 17 del 21.06.2008, che vincola le particelle percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. 21.11.2000 n. 353, impendendo la realizzazione di 6 dei 12 aerogeneratori del progetto di parco eolico.

Il 9 luglio 2014 il Comune di Civitaluparella presentava al Servizio Valutazione Ambientale e al Presidente del Comitato C.C.R. V.I.A una memoria procedimentale ex art. 10 L. 241/1990 (allegato 4) **chiedendo, in via di autotutela, la “revoca e/o annullamento del parere n. 1616 del 25.11.2010 [del Comitato CCR VIA] inerente il progetto indicato in oggetto, sussistendo un interesse pubblico atto ad evitare che vengano poste in essere condotte penalmente rilevanti e dalle quali potrebbe conseguire anche l'abbattimento delle opere autorizzate”.**

Va inoltre evidenziata un'altra circostanza che con note del 26 aprile 2014 e 3 giugno 2014 una cittadina domiciliata nel Comune di Villa Santa Maria (Ch), zona vincolata ove è prevista la realizzazione della sotto-stazione elettrica evidenziava che il **nulla osta favorevole prot. 7258 del 18.6.2010 della Soprintendenza era basato su un presupposto erroneo, falso e non veritiero.** Infatti la Soprintendenza aveva rilasciato parere positivo nonostante l'area ricadesse in zona “A1 “ del Piano Paesistico, e fosse vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 in quanto i lavori progettati consisterebbero nel mero “*ampliamento*” di una “*sottostazione elettrica e di tratti di linee di distribuzione “entrambi in parte esistenti”.*

Per tale motivo, concludeva la Soprintendenza, tali opere “*non alterano la percezione del contesto paesaggistico attuale*”.

L'istante, signora Di Franco, **sottolineava invece che non esiste alcuna sottostazione elettrica; pertanto era falso ed erroneo il presupposto che i lavori di realizzazione della sottostazione del parco eolico fossero di “ampliamento”; ed era quindi fallace e illogica la conclusione secondo cui non veniva alterata la “percezione del contesto paesaggistico attuale”.**

Anche la signora Di Franco chiedeva quindi il ritiro in autotutela del suddetto nulla-osta paesaggistico prot. n. 7258/2010.

Dopo diverse insistenze della signora Di Franco, e dopo diverse note interlocutorie delle varie autorità destinatarie dell'esposto, il 4 luglio 2014 la Soprintendenza emetteva una nota (prot. 10513) avente ad oggetto “*Comunicazioni*” in cui affermava: “... *questa Soprintendenza, fatti i dovuti accertamenti, e con specifico riferimento alla nota prot. n. 7258 del 18.06.2010, comunica che per semplice errore di trascrizione nella formulazione del parere la dicitura “entrambi in parte esistenti” veniva congiuntamente riferita sia alla realizzazione della sottostazione elettrica [NdR: di ben 17.000 metri quadrati, pari a circa 3 campi di calcio] che a tratti della linea di distribuzione. Pertanto ad opportuno e necessario chiarimento, nel confermare il parere di cui alla nota prot. 7258 del 18.06.2010, la Scrivente precisa che il termine “esistenti” deve riferirsi a soli tratti di linee distribuzione elettrica presenti nel territorio comunale di Villa Santa Maria e sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.L.vo n 42/2004*”.

Anche la LIPU inviava una nuova nota di osservazioni negative al progetto, unitamente ad altre Associazioni, tra cui “Salviamo L’Orso”.

Tutte queste osservazioni non venivano esaminate e considerate in alcun modo.

Tutto ciò premesso;

SI OSSERVA

I - SULLA ILLEGITTIMITÀ DEI GIUDIZI V.I.A. N.1506/2010 E N.1616/2010

1.VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ E DI V.I.A. ARTT. 20, 21, 22, 23, 24 D.LGS. N. 152/2006.

1. La ‘verifica preliminare di assoggettabilità’ (c.d. *screening*) è una procedura tecnico-amministrativa prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 volta ad effettuare una valutazione preliminare della significatività dell’impatto ambientale di un progetto, determinando se lo stesso richieda, in relazione alle possibili ripercussioni sull’ambiente, lo svolgimento successivo della

procedura di “valutazione di impatto ambientale” (V.I.A.), ovvero se tale sottoposizione non sia necessaria, ovvero se il progetto debba subire una **bocciatura secca e definitiva**

Questa terza ipotesi si è verificata nel caso in esame, dato che il Comitato C.C.R. V.I.A, a seguito dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, dopo il parere interlocutorio n. 1198 del 3.2.2009, aveva bocciato il progetto con il **giudizio “non favorevole” n. 1321 del 17.9.2009, il quale precludeva completamente il prosieguo dell'iter istruttorio.**

2. In modo del tutto illegittimo e in violazione di tale provvedimento negativo, la ditta si è comportata come se il progetto potesse fruire di “*rinvio a V.I.A.*” mediante modifiche o integrazioni marginali dello stesso.

In realtà, il progetto non poteva essere sottoposto a V.I.A., né doveva proseguire o poteva riaprirsi l'iter di Autorizzazione Unica ex d.lgs. n. 387/2003.

Il procedimento di *screening* si era infatti concluso definitivamente con il provvedimento negativo n. 1321, per cui non vi era spazio per ulteriori fasi procedimentali di alcun genere.

Eventualmente, un altro e diverso progetto avrebbe dovuto essere ripresentato dalla Civitaluparella Wind in modo del tutto autonomo e con garanzia di tutte le norme, comprese quelle sulla pubblicità della presentazione del progetto e dell'avvio del procedimento previste dal d.lgs. n. 152/2006.

Invece, **il Comitato CCR V.I.A. ha consentito che un procedimento concluso** e definito in modo irreversibilmente negativo **potesse essere riattivato, in modo del tutto anomalo e irrituale.** Peraltro, si vedrà nel paragrafo successivo che quando la Civitaluparella Wind ha depositato lo Studio di Impatto Ambientale al fine di attivare la procedura di V.I.A. regionale NON ha osservato le norme sulla pubblicità dell'avviso di avvenuta presentazione del progetto.

Una conferma dell'anomalia procedimentale ora segnalata si ricava anche dalla lettura del verbale della Conferenza di Servizi del procedimento di Autorizzazione Unica del 27.6.2012 nel quale si dà atto che la sospensione del procedimento di AU è avvenuta solo nell'agosto 2009: ciò conferma che il procedimento di V.I.A. instaurato dopo lo *screening* negativo era in realtà del tutto autonomo e slegato da quest'ultimo.

Era quindi necessario, come si vedrà di seguito, non solo depositare lo Studio di Impatto Ambientale, ma anche garantire il rispetto della normativa sulla partecipazione procedimentale, mediante la pubblicazione dell'apposito Avviso su un quotidiano, sul BURA, sull'albo pretorio dei Comuni interessati.

2.VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SULLA PARTECIPAZIONE . ART. 24 D.LGS. N. 152/2006.

1. Oltre all'anomalia dell'iter procedimentale per le ragioni indicate al precedente paragrafo, si deduce formalmente l'illegittimità del procedimento scaturente dalla violazione delle disposizioni normative che disciplinano la diffusione mediante gli strumenti di pubblicità del progetto e della procedura.

In primo luogo si evidenzia che non è stata effettuata la pubblicazione del giudizio del Comitato CCR V.I.A. n. 1321 del 17.9.2009 reso al termine del procedimento di *screening*: il che costituisce vizio di legittimità per **violazione dell'art. 20, comma 7, d.lgs. n. 152/2006**. Tale vizio è tale da invalidare il prosieguo dell'iter procedimentale.

2. In secondo luogo, si lamenta il fatto che la ditta abbia ignorato l'obbligo di dare pubblicità dell'avvio della procedura di V.I.A. nelle forme previste dall'art. 24 d.lgs. n. 152/2006 quando ha presentato il progetto per la Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006 il 9 ottobre 2009, successivamente al giudizio negativo nel procedimento di *screening* n. 1321 del 17.9.2009: contestualmente al deposito del S.I.A e della documentazione tecnica la ditta avrebbe dovuto effettuare la pubblicazione dell'avvio della procedura, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 152/2006.

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è infatti formalmente avviata con la pubblicazione a mezzo stampa dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'Autorità competente su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

Tale pubblicazione non risulta essere stata effettuata, per cui si lamenta la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 152/2006..

In terzo luogo, le integrazioni documentali per il presunto "adeguamento alle prescrizioni" imposte con il giudizio n. 1506/2010, che sono poi sfociate nella nuova seduta del Comitato C.C.R. V.I.A. del 25.11.2010 conclusasi con il giudizio positivo 1616/2010 si risolvono nella presentazione di un nuovo e diverso progetto, o comunque nell'inserimento di varianti sostanziali al progetto, per cui occorre nuovamente effettuare la pubblicazione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 152/2006.

Tale pubblicazione non è stata effettuata, con conseguente violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 152/2006.

In quarto luogo, risulta violata la normativa sulla pubblicità dell'esito della consultazione V.I.A. per quanto riguarda il **giudizio n. 1616/2010**, non essendo **mai** stata **effettuata la pubblicazione del predetto giudizio**.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMA DISAPPLICAZIONE DELLE DELIBERE DI G.C. N. 2 DEL 27.2.2008 E N. 17 DEL 21.6.2008. VIOLAZIONE DELL'ART. 10 DELLA L. N. 353/2000 E DEL VINCOLO DI INEDIFICABILITA'. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPERATIVITA' ED EFFICACIA

DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI NON ANNULLATI NE' SOSPESI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 21-QUINQUIES L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL GIUDIZIO N. 1506/2010 DEL COMITATO CCR VIA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI E PROVVEDIMENTI.

1. Il giudizio n. 1506 del 29.6.2010 conteneva una serie di prescrizioni: alcune di queste imponevano una serie di attività di mitigazione, quali, ad es., quelle riguardanti il monitoraggio dell'avifauna.

Altre prescrizioni invece si risolvevano in una vera e propria limitazione dell'autorizzazione del progetto: in particolare il Comitato CCR VIA aveva escluso la possibilità di realizzare 6 aerogeneratori previsti sui terreni percorsi da incendi, indicati nel Catasto Incendi del Comune di Civitaluparella.

Orbene, la condotta di **osservanza e adeguamento a tale prescrizione** si sarebbe dovuta attuare in modo semplice e ovvio: non realizzando i suddetti aerogeneratori.

In modo del tutto illegittimo e irrituale si è invece giunti all'emissione del diverso giudizio del Comitato C.C.R. V.I.A. n. 1616/2010 che di fatto elimina le suddette prescrizioni e consente la costruzione degli aerogeneratori in terreni percorsi dal fuoco, inedificabilità ex L. n. 353/2000.

L'oggetto dichiarato della seduta del 25.11.2010 era "*Adeguamento alle prescrizioni di cui al Giudizio 1506 del 29/06/2010*".

Ma se si legge il giudizio V.I.A. n. 1616/2010 ci si accorge che **la ditta non si è affatto adeguata alle prescrizioni e limitazioni impartite nel giudizio n. 1506.**

Al contrario, essa ha depositato documentazione "*integrativa*", non ammissibile in alcun modo, che aveva il chiaro scopo di eludere il giudizio n. 1506 e le prescrizioni ivi contenute, e non già quello di adeguarsi alle stesse.

Infatti essa ditta ha presentato una **relazione agronomica per ottenere la disapplicazione del Catasto Incendi adottato dal Comune** con le delibere nn. 2 del 27.02.2008 e 17 del 21.06.2008, già oggetto di analisi da parte del Comitato CCR VIA della Regione nella prima seduta del 3.2.2009 (fase di *screening*) e poi in quella del 29.06.2010 (fase di VIA): tali delibere non sono state impugnate dalla ditta.

In modo del tutto incredibile, il Comitato CCR V.I.A. anziché rilevare che tale relazione agronomica di parte era irrilevante e inammissibile perchè non si può eludere il Catasto incendi comunale e la delibera di approvazione formale dello stesso, ha consentito – in modo completamente abnorme – l'accantonamento e la disapplicazione del Catasto Incendi ufficiale e delle delibere di istituzione e approvazione (mai impugnate o contestate da nessuno nelle forme prescritte), proprio sulla base della relazione agronomica suddetta (che – a detta della società

proponente – conterrebbe una caratterizzazione dei terreni asseritamente più accurata e che giungerebbe a ritenere taluni terreni non gravati dal vincolo di inedificabilità ex art. 10 L. n. 353/2000, diversamente dal Catasto incendi del Comune di Civitaluparella).

2. Il *modus procedendi* e la determinazione della Regione comporta una **violazione delle più elementari regole del procedimento amministrativo.**

In primo luogo, una volta concluso il procedimento di V.I.A. con l'emissione del giudizio n. 1506/2010 non era consentito revocare e modificare il giudizio stesso ed emettere un diverso giudizio con il pretesto dell'adeguamento alle prescrizioni dello stesso.

Ciò è invece avvenuto con l'emanazione del giudizio n. 1616/2010 (il quale, peraltro, non implica un adeguamento alle prescrizioni imposte dal giudizio n. 1506/2010, ma un vero e proprio aggiramento delle stesse).

In secondo luogo, la P.A. non può mettere in disparte e disapplicare un provvedimento amministrativo valido ed efficace con il motivo che lo stesso sarebbe viziato perché la caratterizzazione dei terreni sarebbe erronea: l'atto della p.a. è valido ed efficace e non può essere disapplicato finché non intervenga un atto di annullamento giurisdizionale, ovvero un atto di auto-annullamento.

Nel caso concreto, la Regione non poteva ignorare, né disapplicare o eludere le delibere del Comune di Civitaluparella nn. 2/2008 e 17/2008: poiché queste qualificano le aree ove la Civitaluparella Wind vorrebbe realizzare gli aerogeneratori nn. 2,3,4,5,6,7 quali aree percorse dal fuoco e le vincola ai sensi della L. n. 353/2000. La Regione non poteva consentire alla società proponente di ignorare tale provvedimento comunale mediante la produzione e il deposito di una semplice relazione agronomica di parte.

4. Si rammenta che le disposizioni contenute nella Legge 21 novembre 2000, n. 353 recante "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione; per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge 353/2000, gli Enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi nel rispetto delle competenze previste dal Decreto Legislativo n. 112 /1998.

La normativa settoriale mira a tutelare il territorio da speculazioni edilizie, che a volte iniziano con incendi dolosi mirati a creare altre aree edificabili.

La Cassazione ha avuto modo di ribadire più di una volta che è preciso obbligo degli Enti "*verificare per ciascuna domanda di intervento edilizio, l'esistenza o meno della circostanza che*

può impedire l'assentimento”, **proprio in relazione ai vincoli imposti dalla Legge 353/2000 e dai provvedimenti attuativi della stessa.**

Il principio si estende anche ai procedimenti autorizzativi di V.I.A.- Valutazione di Impatto Ambientale e di A.U.-Autorizzazione Unica ex d.lgs. n. 387/2003, la quale ultima, peraltro, include e assorbe il titolo abilitativo edilizio.

La normativa posta dalla L. n. 353 del 2000 e successive modificazioni è quindi fondamentale sotto il profilo urbanistico: conforma il potere di pianificazione, stabilendo l'impossibilità di imprimere alle zone interessate una destinazione diversa da quella preesistente; delinea in maniera più specifica la portata del vincolo di inedificabilità. La necessità di fissare un'ampia disciplina di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi si pone poi a fondamento della prevista redazione del "*piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*" (il cui contenuto è dettagliatamente descritto dalla L. n. 353 del 2000, art. 3), restando ferma, in caso di inadempienza delle Regioni, la competenza ministeriale a predisporre "*anche a livello interprovinciale le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi*".

Afferma la giurisprudenza: "*A tale attività di prevenzione si connette la norma (L. n. 353 del 2000, art. 10, comma 2) in base alla quale il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione del piano, deve censire con apposito catasto i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio e formare elenchi, provvisori (sui quali possono formulare osservazioni i privati interessati) e definitivi, suscettivi di revisione "con cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti". (Cass. Pen. 17.11.2009)*

Il Comune effettua, in tal modo, una mera attività di ricognizione di effetti già previsti dalla legge, tanto che la giurisprudenza ha precisato che "*non appare conforme allo spirito della norma, ai principi generali dell'ordinamento ed al corretto perseguimento degli interessi pubblici connessi e desumibili altresì dall'art. 1 della medesima legge 353, ritenere che l'operatività dei divieti e, più in generale delle prescrizioni fondamentali della norma, oltretutto caratterizzati dalla sanzione penale in caso di violazione (dettata dal successivo comma 4), possa essere subordinata all'effettivo adempimento di un'attività amministrativa di mera certificazione ed elencazione, quindi dichiarativa e non costitutiva. Così ragionando, il perseguimento di principi fondamentali dello Stato sarebbe subordinato, sine die, alla volontà di organi amministrativi locali operanti non nell'ambito delle proprie indefettibili prerogative di perseguimento del pubblico interesse per le rispettive comunità locali ma in sede di mera attività di certificazione delegata da una legge fondamentale dello Stato. Le considerazioni appena svolte evidenziano la necessità di richiamare altresì il successivo comma 4: "nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché*

di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile." La previsione della sanzione penale per la violazione del divieto di cui al comma 1 da un lato costituisce conferma della rilevanza dei principi sottesi alla prescrizione in esame, dall'altro trova la propria giustificazione proprio in considerazione della necessità di tutelare interessi considerati preminenti dall'ordinamento" (così TAR Liguria-Sez. I, 21.2.2003 n. 225; conf. TAR Lazio-Latina, 29.3.2006, n. 210; Consiglio di Stato-Sez. IV, 1.7.2005, n. 3674).

L'interpretazione coordinata e finalisticamente orientata delle citate disposizioni porta conseguentemente a concludere che l'operatività del vincolo di inedificazione ex L. n. 353/2000 è talmente importante che non risulta nemmeno subordinata, in teoria, alla previa approvazione del piano regionale o all'attività di censimento dei terreni percorsi dal fuoco di competenza del Comune.

Nel caso di specie, a maggior ragione, **IL VINCOLO DOVEVA E DEVE ESSERE APPLICATO** e considerato con il massimo rigore perché:

- le aree sulle quali ricadono gli interventi progettuali degli aerogeneratori nn. 2,3,4,5,6,7 del progetto di parco eolico della Civitaluparella Wind erano state percorse da incendio nel luglio del 2007 e inserite nella cartografia regionale elaborata sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, oltre ad essere indicate nel catasto incendi adottato dal Comune con le delibere di Giunta Comunale nn. 2/2008 e 17/2008, depositate il 3.2.2009 davanti al CCR VIA, e successivamente in sede di Conferenza dei Servizi della procedura di A.U. Ex d.lgs. n. 387/2003: le stesse erano quindi sottoposte a vincolo ex art. 10 L. 353/2000;

- **la relazione di parte del Comune di Civitaluparella del 24.06.2014** (allegato 5) in relazione alla legge quadro n.353/2000 in materia di previsione e prevenzione degli incendi boschivi redatta dal Dr. For. Ranalli Nicola iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestale al n.264 ed approvata con **Deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 25.08.2014, ha del resto confermato la correttezza della caratterizzazione dei suoli contenuta nel suddetto Catasto incendi dell'ente locale del 2008 e, quindi la circostanza che diverse aree incendiate ed interessate dal progetto di parco eolico de quo sono pascoli;**

- la caratterizzazione dei suoli contenuta nel Catasto incendi del 2008 trova ulteriore conferma anche nella **nota rimessa al Comune di Civitaluparella dal Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Chieti, Prot.8763/PAL del 24.06.2014** (allegato 6), registrata al numero 1309 di registro protocollo comunale del 25.06.2014 nella quale si legge: ".....alcune superfici

adibite a pascolo erano già presenti nell'anno 2007 (.....) permangono nel 2009 e sono uno stato di fatto all'attualità".

- la Relazione Tecnica, a firma del Tecnico Comunale Geometra Graziano Zacchigna, Prot.2440 del 13.12.2014 (allegato 7), RIBADISCE ulteriormente il mancato rispetto del progetto per l'impianto eolico della Civitaluparella Wind, oltre che delle Linee Guida della Regione Abruzzo approvate con DGR n.754/2007 in relazione alle distanze minime tra impianti eolici, anche dei vincoli imposti dal vigente Catasto Incendi Comunale.

-Il Parere Urbanistico NEGATIVO rilasciato dal Comune di Civitaluparella in sede di Conferenza dei Servizi in data 06.03.2014 evidenzia che **“L'AREA OGGETTO DELL'INTERVENTO E' VINCOLATA in quanto percorsa da incendi come da catasto adottato da questo Ente con apposito atto deliberativo”, quindi sin dal 2008.**

- la Giurisprudenza di legittimità penale ed amministrativa è costante nel ribadire il principio che la operatività del divieto non è subordinata neanche alla caratterizzazione dei siti da parte del Comune.

5. Il parere rilasciato dal Comitato C.C.R. V.I.A. in data 25.11.2010, con giudizio n. 1616 è illegittimo poiché emesso in relazione al falso presupposto della assenza dei vincoli di cui alla Legge 353/2000 e perché presuppone erroneamente l'assenza di un provvedimento del Comune di adozione del Catasto incendi, che invece era stato adottato, depositato, inviato alla ditta (cfr. verbale del 3.2.2009) che non lo ha impugnato né ha effettuato alcuna contestazione.

In altre parole, la società Civitaluparella Wind non ha impugnato il Catasto incendi comunale del 2008, che è tuttora valido, efficace inoppugnabile, e ha pensato di poter eludere lo stesso chiedendo un altro giudizio del Comitato CCR VIA sulla base di una propria relazione unilaterale.

Il Comitato CCR VIA ha errato in modo evidente nel momento in cui ha accolto tale impostazione, disapplicando un provvedimento amministrativo del Comune, e violando così i principi generali del diritto amministrativo. Inoltre il Comitato non ha instaurato alcun contraddittorio procedimentale e non ha rispettato i principi della Legge n. 241/1990 nel momento in cui ha revocato e modificato *in peius*, per il Comune e gli altri oppositori del progetto, le determinazioni del giudizio n. 1506/2010, non provvedendo nemmeno alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 L. n. 241/1990, di cui si lamenta la violazione.

Anche il disposto dell'art. 21-quinquies L. n. 241/1990 è stato violato.

6. E' configurabile infine **l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e per contraddittorietà tra atti e provvedimenti** in quanto il Comitato CCR VIA nei giudizi nn. 1168/2009 e 1321/2009 della fase di *screening* e nel giudizio n. 1506/2010 della fase di V.I.A. aveva escluso la possibilità

di realizzare gli aerogeneratori del parco eolico nelle aree percorse dal fuoco indicate dal Catasto Incendi del Comune di Civitaluparella.

Con il giudizio n. 1616/2010 la Regione si è contraddetta e ha effettuato un *ingiustificato revirement* senza alcuna valida motivazione.

In realtà al momento dell'emissione del giudizio V.I.A. tutte le criticità esistenti al momento della verifica di assoggettabilità erano ancora persistenti e non superate.

SI OSSERVA

II - SULLA INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DELL'ISTANZA DI PROROGA AVANZATA DALLA CIVITALUPARELLA WIND SRL.

1.SULLA SCADENZA DEI GIUDIZI V.I.A. N.1506/2010 E N.1616/2010

-La Civitaluparella Wind, in data 05/08/2015, ha presentato ISTANZA DI PROROGA PER IL GIUDIZIO VIA N. 1616 del 25/11/2010, da ritenere irrimediabilmente nullo in quanto adottato senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge (NON RISULTA NEMMENO PUBBLICATO, vanificando di fatto ogni possibilità di autonoma impugnativa del medesimo). Il Provvedimento VIA n. 1506 del 29/06/2010, PUBBLICATO sul B.U. della Regione Abruzzo in data 15/09/2010 NON E' STATO OGGETTO DI FORMALE ISTANZA DI PROROGA DA PARTE DELLA CIVITALUPARELLA WIND (nell'istanza di proroga avanzata dalla Civitaluparella Wind non vi è alcun riferimento al suddetto giudizio).

In ogni caso deve ritenersi che i suddetti giudizi siano scaduti in quanto, il PROVVEDIMENTO DI PROROGA - e non solo l'istanza della Ditta- deve necessariamente INTERVENIRE PRIMA DELLA SCADENZA DELL'ATTO, A PENA DI INESISTENZA DELLO STESSO. Infatti, la proroga di un atto non può ammettersi qualora l'atto originario sia scaduto: essa è possibile solo se sopraggiunga prima della scadenza del termine, poiché, quale atto avente l'effetto di estendere il termine di efficacia di un provvedimento amministrativo, deve a questo collegarsi senza vuoti temporali ed intervenire dunque nella vigenza ed efficacia dell'atto su cui si salda, costituendo con questo un unicum temporale. Tale principio è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza con riguardo ai provvedimenti di proroga del termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, che è stato ritenuto che possano validamente essere adottati solo prima della scadenza del termine medesimo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3025; id., 22 dicembre 2003, n. 8462; id., 25 marzo 2003, n. 1545; Cons. Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5443), nonché con riguardo ai provvedimenti concessori di beni demaniali o a quelli abilitativi in materia edilizia, ma è applicabile

in relazione ad ogni provvedimento amministrativo che sia stato sottoposto ad un termine finale di efficacia. Ciò è, peraltro, espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 7 novembre 2011, n. 55-2851 che disciplina la «Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo». Poiché la Regione Abruzzo non ha adottato un Regolamento che disciplini la proroga dei Pareri V.I.A. deve ritenersi applicabile la normativa prevista in materia di atti amministrativi nonché la giurisprudenza sopra richiamata.

2-L'Art. 26 del Decreto Legislativo 152/2006, testo unico sull'ambiente, così come modificato dal d. lgs. 4/2008, disciplina il termine ultimo per la conclusione dei lavori e non il termine d'inizio dei lavori e dunque presuppone che l'esecuzione dell'opera sia stata quantomeno avviata.

Nella fattispecie la Società, non solo non ha iniziato l'opera, ma non ha neanche ottenuto l'autorizzazione unica, poiché quella rilasciata dalla Regione è stata annullata con determina dirigenziale di decadenza.

3-La proroga del termine d'efficacia di un provvedimento amministrativo presuppone, com'è ovvio, quantomeno che il decorso di tale termine sia avvenuto per situazioni di oggettiva e comprovata necessità non imputabili al richiedente, ritenendosi altrimenti irrimediabilmente frustrata la finalità antielusiva perseguita dal legislatore con la sua previsione.

Significativa al riguardo è la disciplina della proroga dei termini previsti dall'art. 15 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai sensi del quale «Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari».

Altrettanto significativo è l'art. 13 comma 5 del dPR 327/2001 che consente all'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera di disporre la proroga dei termini, ma solo «per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.»

Non pare lecito dubitare che il decorso del termine di 5 anni previsto dall'Art. 26 del Decreto Legislativo 152/2006 sia dovuto a fatti imputabili alla Ditta Civitaluparella Wind

Il 6 agosto 2014 veniva pubblicato sul BURA Abruzzo la Determinazione DA13/194 del 15.7.2014 recante l'Autorizzazione Unica per la realizzazione del progetto.

Successivamente il Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione avviava il procedimento di decadenza della predetta autorizzazione, inviando gli atti alla Procura della Repubblica, poiché il progetto autorizzato risultava difforme rispetto a quello che aveva ottenuto il parere favorevole dal Comitato Via.

In particolare in sede di Autorizzazione Unica e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla Ditta risultava autorizzato un progetto che prevedeva la installazione di n. 9 aerogeneratori di altezza di mozzo 100 mt e diametro del rotore 100 mt., mentre il Comitato Via aveva autorizzato la realizzazione di un impianto che prevedeva aerogeneratori di altezza pari di mozzo a mt. 78 mt e diametro di rotore a 90 mt

Con Determina Dirigenziale n. DA1340 del 19 Febbraio 2015 del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, la Regione Abruzzo ha disposto la decadenza del provvedimento di autorizzazione Unica n. 206/2014.

4-Alcuni atti presupposti al rilascio del parere sono scaduti, quali ad es., il nulla osta paesaggistico prot. n°7258 del 18/06/2010 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo.

5- Le ore di produzione dell'impianto stimate nel progetto in 1973 ore/anno e autorizzate nei giudizi in oggetto sono nettamente inferiori a quelle prescritte dalle linee guida Regionali, che al capitolo 6.2.6 lettera d) , prevedono un "numero di ore di rotazione delle pale superiore a 3800 ore/anno".

2. SULLA MODIFICA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

L'efficacia temporale limitata del provvedimento VIA prevista dall'art. 26 è intimamente connessa alla natura del procedimento VIA, che deve considerare gli effetti di un'iniziativa sull'ambiente inteso come insieme globale delle diverse componenti in continua evoluzione. Necessariamente il provvedimento VIA si riferisce ad un ambito temporale determinato, in cui sono effettuate le misurazioni, i rilevamenti e le valutazioni poste a base della decisione finale. Tuttavia, in ragione dell'evoluzione del contesto ambientale, la norma assegna al giudizio limitata efficacia temporale. Conseguenza di tale limite è la rinnovazione della procedura. La finalità è evidentemente quella di ASSICURARE CHE IL GIUDIZIO VIA SIA ATTUALE E ATTINENTE ALLO STATO DI FATTO.

L'art. 6, n. 1, della direttiva «habitat» prevede « Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.». Nel medesimo articolo, al par. 2, si afferma che gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della Direttiva. Quindi debbono essere evitate situazioni che provochino fenomeni di degrado o che potrebbero avere conseguenze negative sugli habitat e sulle specie della Direttiva. Le misure di carattere preventivo debbono operare in quanto non è accettabile aspettare che si verifichi un degrado o una perturbazione per attivare le misure di conservazione.

Nella sostanza per le zone speciali di conservazione della Rete Natura 2000 (siano esse derivate da SIC o da ZPS) deve essere stabilito un regime generale di conservazione.

La Direttiva, pur non addentrandosi nella definizione esatta delle diverse tipologie di misure di conservazione, si sofferma invece sulla loro opportunità di applicazione, nel senso di sottolineare non tanto l'oggetto stesso dello strumento da adottare, quanto la necessità di applicazione valutata in base alle condizioni intrinseche, relative cioè allo stato di conservazione dei valori oggetto di tutela, e estrinseche, relative alla validità e potenzialità di azione delle norme esistenti o in itinere che si applicano sul sito.

L'art. 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”) affida alle Regioni il compito di individuare i siti di rete Natura 2000 e le misure di conservazione necessarie che possono all'occorrenza contemplare appositi piani di gestione. Il piano di gestione si presenta quindi come lo strumento che consente di conseguire l'obiettivo della conservazione della biodiversità tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali come indicato dall'art. 2 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.

I piani di gestione, previsti dall'art.6, par.1 della Direttiva, devono essere predisposti qualora ne venga accertata la necessità, ovvero l'occorrenza, al fine di assicurare la tutela di un Sito non correttamente gestito o tutelato con gli strumenti normativi ed applicativi in essere sull'area.

Preme sottolineare che, ai fini della predisposizione dei piani di gestione occorre effettuare in modo specifico per ciascuna area interessata un aggiornamento del quadro conoscitivo ed attivare azioni preliminari di monitoraggio sullo stato di conservazione.

Tali azioni, per essere condotte correttamente, debbono necessariamente applicare adeguate metodologie di carattere tecnico-scientifico e utilizzare informazioni di carattere specialistico. Pertanto l'aggiornamento del quadro conoscitivo viene effettuato da tecnici qualificati con esperienza sulle tematiche di applicazione di Natura 2000.

La Regione Abruzzo con deliberazione n. 1026 del 29.12.2010 ha approvato il Bando per la presentazione delle domande relative al “Programma di sviluppo rurale 2007/2013 –Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.

I Piani di gestione sono stati elaborati sulla base di LINEE GUIDA, REGIONALI .

Nella fattispecie ed in relazione al quadro ambientale, la zona di realizzazione dell’impianto eolico è interessata sia dal Piano di Gestione del SIC IT7140115 “Bosco Paganello” (allegato 8) e sia dal Piano di Gestione del Sic IT7140214 “Gole di Pennadomo e Torricella Peligna” (allegato 9).

Il Piano di gestione Bosco Paganello a pag.305 testualmente prevede: *“Impianti eolici e fotovoltaico a terra:- Nel SIC non si potranno realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra ed eolici, ad esclusione del fotovoltaico sui tetti e sulle coperture in genere; in merito alle distanze di sicurezza da prevedere dal confine del SIC si rimanda alla normativa vigente e/o alle specifiche indicazioni prodotte dai competenti organi regionali. In ogni caso, per eventuali turbine e/o impianti eolici, da collocarsi esternamente all’area del presente SIC, considerato anche che queste rappresentano un importante territorio di caccia per diverse specie di rapaci (Nibbio reale, Poiana, Albanella reale, ecc.) e per i Chiroterri in genere, **è necessario estendere il divieto di installazione di impianti eolici, ad una distanza minima di almeno 2.000 metri dai confini del SIC in oggetto**”.*

Il Piano di gestione Sic “Bosco Paganello”, è stato esaminato e definitivamente approvato in data 24.06.2014 dall’Ufficio di Piano Regione con verbale n.3 con il quale “è stato espresso parere favorevole dando atto dell’ultimazione dei lavori ed approvando in tutta la sua completezza la documentazione finale del Piano di gestione del SIC IT 714 0115 “Bosco Paganello” e, conseguentemente, adottato con deliberazioni del Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” di Quadri, n. 36 del 24.06.2014 (allegato 10) e n. 44 del 25.09.2014 (allegato 11).

Il Piano di gestione SIC “Gole di Pennadomo e Torricella Peligna” a pag.5 Capitolo 7 (Misure) testualmente prevede: *“IMPIANTI EOLICI INDUSTRIALI Impianti eolici - **Divieto di installazione***

di impianti eolici industriali (>300 KW di potenza complessiva, limite valido anche per impianti contigui) nel SIC e in una buffer zone di 5 Km”.

Il Piano di Gestione Sic “Gole di Pennadomo e Torricella”, è stato esaminato e definitivamente approvato dall’Ufficio di Piano Regione e conseguentemente adottato con deliberazione Sindacale del Comune di Pennadomo n.31 del 19.06.2014 (allegato 12).

Il progetto di cui al procedimento di proroga del Giudizio V.I.A. rientra integralmente nella buffer zone di divieto impianti eolici di cui ai Piani di gestione sopracitati, come da Relazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Civitaluparella prot. n. 167 del 20/01/2016 (allegato 13).


I Piani di gestione forniscono, per l’innegabile valore tecnico- scientifico degli studi in essa contenuti, nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi nell’ambito della procedura di proroga del giudizio VIA . Sarebbe contrario ai principi di legalità dell’agere amministrativo ed alle più elementari regole di ragionevolezza e buon andamento, che la Regione Abruzzo, dopo aver adottato Linee Guida per la redazione dei Piani, li ignorasse nelle procedure di valutazione di impatto ambientale.

In particolare detti studi, in relazione all’istanza di proroga oggetto del presente procedimento, assumono rilevanza in quanto non solo impongono per la tutela e la conservazione del sic il divieto di realizzazione di impianti eolici all’interno dei SIC e delle buffer zone sopraindicate, ma evidenziano anche un mutamento del contesto ambientale di riferimento. Del resto, lo stesso Comitato CCR VIA nelle sedute del 17.09.2015 e del 22.12.2015 ha prescritto alla Ditta di fornire Osservazioni in merito alla modifica del quadro ambientale di riferimento tenendo conto, giustamente e doverosamente, dei Piani di gestione SIC **“in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione del progetto, la Ditta verifichi in particolare, anche attraverso l’esame dei Piani di gestione dei SIC, le eventuali modifiche del contesto ambientale”**, prescrizione integralmente disattesa dalla Ditta.

Nelle osservazioni depositate alla riunione del Comitato V.I.A. del 17/09/2015, il Comune di Civitaluparella rilevava preliminarmente che:

“il quadro conoscitivo del contesto ambientale, adeguatamente approfondito e monitorato da recentissimi studi (Mario Pellegrini et al. 2015, Monitoraggio sulla vegetazione, la flora e la fauna nell’area vasta occupata in parte da una centrale eolica nel territorio di Civitaluparella, Montelapiano e Montebello sul Sangro (CH)), risulta sostanzialmente modificato; infatti, da recenti ricerche funzionali alla valutazione delle incidenze per un progetto eolico in area contermina, le quali si sono avvalse di monitoraggi specifici e tecniche mai utilizzate prima nel territorio in oggetto, risulta accertata nell’area del progetto e nella “vasta area” di riferimento la presenza di alcune specie di fauna prioritarie e habitat di eccezionale interesse conservazionistico”.

In data 26/11/2015 la Regione Abruzzo ha ricevuto le Controdeduzioni di Civitaluparella Wind in cui si asserisce del tutto infondatamente invece che (si allega per comodità direttamente dal documento l'estratto che segue; **estratto 1**):



Estratto 1

Mostriamo qui di seguito nella **figura 1** la collocazione degli impianti afferenti ai diversi progetti che, come si può facilmente vedere, insistono non solo sulla medesima "vasta area" ma sono in parte anche sovrapposti. All'evidenza grafica aggiungerei che per gli elementi faunistici considerati dalle nostre osservazioni gli *home range*, le nicchie spaziali (e quindi quelle riproduttive e trofiche) si espletano in ambiti molto più ampi delle aree dei progetti, anche se li considerassimo nel loro insieme.




Figura 1

In merito allo sviluppo ed ai contenuti dell'allegato presente nelle controdeduzioni della ditta "Civitaluparella Wind" del 25 novembre 2015 ed in particolare nella "relazione del Dott. Vincenzo Ferri in merito ad eventuali modifiche intervenute del contesto ambientale di progetto"

SI OSSERVA

1) lo sviluppo della relazione del Dott. Ferri è del tutto confusionario, mancante di continuità logica, corredato di immagini che non hanno a che vedere con i contenuti (addirittura nel testo si fa riferimento ad una figura che di fatto non c'è);

2) Rispetto all'aggiornamento dei dati utilizzati dal Dott. Ferri per contro-dedurre alle osservazioni del Comune, notiamo che la bibliografia dallo stesso presentata (singolarmente auto-referenziale) oltre ad essere imperniata su casi di studio che non hanno nulla a che fare con l'area in oggetto, risulta carente delle pubblicazioni più importanti ed aggiornate per affrontare il caso in oggetto. Riteniamo quest'ultima omissione del tutto inadeguata ed irrispettosa del lavoro faticoso e serio messo in campo dai ricercatori come, soprattutto, di quello gratuito, delle associazioni ambientaliste e comitati. Valutiamo inoltre che tutto il documento del Dott. Vincenzo Ferri, e quindi di Civitaluparella Wind, nelle sue carenze e nella sua approssimazioni, risulti oltremodo lesivo degli interessi della Regione qui interpellata a garanzia di diritti e valori di importanza collettiva e sovranazionale.

3) Il Dott. Ferri asserisce (**estratto 2**) che il quadro ambientale, negli aspetti faunistici, risulterebbe sostanzialmente immutato rispetto a quello presentato da Civitaluparella Wind :

Tornando all'Area di Studio di progetto per il nuovo Impianto Eolico "Colle del Vento" di Civitaluparella e agli intervenuti aggiornamenti faunistici, posso affermare che il quadro faunistico generale evidenziato nella Valutazione di Incidenza a supporto della documentazione progettuale non è affatto modificato o almeno non lo è nella misura in cui le nuove indagini faunistiche siano state svolte nelle aree specifiche in cui sono stati effettuati i rilevamenti originali.

Estratto 2.

e a presunto supporto della sua asserzione allega una tabella riassuntiva pubblicata da Pellegrini & Pinchera nel 2008 introdotta come nella didascalia (**estratto 3**):

Tra i risultati delle ricerche di campo (marzo 2007-marzo 2008) veniva riportata la seguente tabella (Tab. 1, Pellegrini Mr. & Pinchera, 2008) che ben riassume, nello specifico dei luoghi di Area di Progetto, l'esito delle ricerche e dello stato delle conoscenze *in situ* per quanto riguarda le specie di cui sopra.

Nome comune	Nome scientifico	Incluse in All. II Dir. 92/43/CEE *	Incluse in All. IV Dir. 92/43/CEE	Incluse in Formulari SIC IT7140212 Abetina di Rosello e Cascate Rio Verde SIC IT7140115 Bosco Paganello	Presenza nell'area di progetto
Lontra	<i>Lutra lutra</i>	SI	SI	NO	Non presente per caratteristiche degli ambienti
Lupo	<i>Canis lupus</i>	SI	SI	SI	Presenza probabile
Orso	<i>Ursus arctos</i>	SI	SI	SI	Probabilmente non presente per distanza da areale principale e caratteristiche dell'ambiente
Gatto selvatico	<i>Felis silvestris</i>	NO	SI	SI (solo IT7140212)	Presenza probabile

Estratto 3.

Come si evince facilmente dalla seguente tabella (**figura 2 a e b**), frutto delle osservazioni successive di Pellegrini & al. tra il 2014 e il 2015 (Pellegrini Mr. e Masciovecchio M., 2015 "Valutazione d'impatto e di incidenza sulla vegetazione e la fauna, di una centrale eolica da realizzare nel territorio di Montelapiano, Civitaluparella e Montebello sul Sangro"), invece il quadro faunistico risulta sostanzialmente diverso e ben più circostanziato, con tutte le conseguenze derivanti:

Nome comune	Nome scientifico	Incluse in All. II Dir. 92/43/CEE*	Incluse in All. IV Dir. 92/43/CEE	Incluse in Formulari SIC IT7140212 IT7140115	Presenza nell'area di progetto
Lontra	<i>Lutra lutra</i>	SI	SI	NO	Vista la presenza accertata nel 2013 a Pennadomo, anche se al momento non ci sono evidenze specifiche, si ritiene possibile che la specie possa risalire fino all'area di del SIC Bosco Paganello ed anche raggiungere corpi d'acqua nell'area di progetto.
Lupo	<i>Canis lupus</i>	SI	SI	SI	Presenza certa, aree Monte Pidocchio e Bosco Paganello particolarmente utilizzate (uno o due branchi usano l'area di progetto).

Figura 2a

Nome comune	Nome scientifico	Incluse in All. II Dir. 92/43/CEE*	Incluse in All. IV Dir. 92/43/CEE	Incluse in Formulari SIC IT7140115	Presenza nell'area di progetto
Orso	<i>Ursus arctos</i>	SI	SI	SI	L'accertamento delle presenza della specie nel SIC delle Cascate di Borrello ed Abetina di Rosello, identifica l'area non più come margine più esterno dell'areale, come come area periferica quasi interna alla distribuzione dell'orso nell'area vasta.

figura 2b.

Nello specifico, in merito allo *status* delle singole specie descritto in Pellegrini & Pinchera(2009), Pellegrini & al. (2013) e Pellegrini & Masciovecchio (2015) osserviamo quanto segue:

Lupo (*Canis lupus* L., Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE).

Negli elaborati del PdG del SIC "Bosco di Paganello" (Pellegrini *et al.*, 2013) - situato a meno di 1 km dall'area del progetto - la presenza del lupo all'interno del SIC e nelle aree immediatamente limitrofe viene documentata abbondantemente sin dal XIX sec. Dal succitato lavoro apprendiamo: "La presenza del lupo è una costante nelle interviste avute con gli allevatori e boscaioli residenti; probabilmente tornato nella zona già da qualche decennio, seppur con densità molto basse, ha

subito un incremento notevole negli ultimi 5-10 anni tale che, da Monte Pidocchio, rilievo montuoso nel Comune di Civitaluparella ad 1 km dal Sic, è pervenuto -tra gli altri, che per brevità non riportiamo - un considerevole avvistamento (nove individui) indicativo di un branco strutturato da tempo e dell'alta capacità portante dell'ambiente circostante in termini di presenza e abbondanza di prede.

Alla luce dell'avvistamento diretto di un cucciolo di circa 2 mesi, avvenuto contestualmente al monitoraggio effettuato per la redazione del medesimo Piano, gli autori testimoniano per il 2013 (Agosto) la presenza di un branco di lupi con sito di *rendez-vous* (area familiare di rifugio ed allevamento della prole) all'interno del SIC. Citando gli stessi: " *Una visione d'insieme più ampia e rapportata al contesto circostante induce a considerare il sito SIC "Bosco di Paganello" come un'importante area di riproduzione intermedia che si frappone tra i boschi più in quota del Parco Nazionale della Majella, ed il fondovalle del fiume Sangro, occupato da altri branchi di più recente formazione.*"

A sostegno dei dati citati aggiungiamo il ritrovamento da noi effettuato in data 02/01/2016 di un sito di marcatura posto all'entrata del Bosco Difesa di Civitaluparella che in data 13 Gennaio 2016 mostra nuove deposizioni e quindi di essere ancora attivo e parte del sistema di segnalazioni territoriali da parte dei lupi residenti nell'area. Possiamo testimoniare, da osservazioni personali corredate di documentazione fotografica (**foto 1, 2 e 3**), la presenza del lupo come costante in un'area che dal bivio di Fallo (almeno due avvistamenti nel 2015) risale attraverso la Via della Fonte e il Bosco di Fallo (marcature) sino alla strada per Montelapiano (Contrada Ara Antica e aree contermini) a cavallo tra i confini di questi due Comuni con Civitaluparella, proprio dove avverrebbero le alterazioni ambientali necessarie alla costruzione dei diversi impianti eolici previsti sul territorio. Ulteriore evidenza di tale frequentazione l'avemmo nell'inverno del 2012/13, quando rinvenimmo, sulla stessa strada a cavallo dei confini dei tre comuni citati, la carcassa di un cane predato dai lupi poche ore prima (foto 1)



Foto 1. *Carcassa di cane predato di fresco dai lupi, rinvenuta nell'inverno 2012/2013 a lato della strada che dall'Ara Antica (Fallo) conduce a Montelapiano e che segna a tratti il confine tra questi due comuni e Civitaluparella. Il rinvenimento è localizzato a circa 1 km dall'area di progetto "Colle del Vento".*

Va a questo punto rilevato che nello studio specialistico "Macro-mammalofauna" (Pellegrini Mr. & Pinchera, 2009), tavola VI 03 del Progetto Definitivo del Parco Eolico sito in Località "Colle del Vento", rispetto alla presenza del lupo veniva invece dagli autori esemplificata la situazione come segue:

"Non sono state rilevate tracce certamente ascrivibili al lupo nell'area di progetto, ma si ritiene probabile la presenza del taxon. Si tratta comunque di un'area aperta, con pascolo ovino e caprino e presenza di cani di razza mastino abruzzese, di conseguenza non si ritiene che l'area possa essere utilizzata al di fuori di attività legate agli spostamenti ed, eventualmente, all'alimentazione."



Foto 2. Immagine del 2015 di escrementi di lupo contenenti peli e setole di cinghiale, posti bene in vista al lato della strada vicinale La Fonte (Fallo), probabilmente a marcare il confine tra branchi. Si ricorda che il territorio di un branco di lupi è esteso (Mech & Boitani, 2003) almeno 10.000 ha (100 km²).



Foto 3. Probabile segmento di pista di lupo (*Canis lupus* L.) rinvenuta nel Marzo 2014 lungo la pista che collega "Colle del Vento" a "Bifurche" (Civitaluparella). Si noti l'allineamento delle tracce delle zampe con assenza di scarto laterale, caratteristiche della specie.

La precedente affermazione, oltre ad essere fondata su un quadro di "presenza probabile" allora non sostenuto da idonee tecniche di monitoraggio e studi adeguati sull'*habitat* disponibile, contrasta in modo evidente con quanto espresso dallo stesso Mario Pellegrini nel 2015 (Pellegrini Mr. e Masciovecchio M., opera citata) nella tabella qui riprodotta (**figura 2a**) ove si legge, a proposito del lupo: "*Presenza certa, aree di Monte Pidocchio e Bosco Paganello particolarmente utilizzate; uno o due branchi utilizzano l'area di progetto (Tre Comuni)*". Come si vede (**figura 1**) le aree di progetto dei due impianti eolici proposti ("Colle del Vento" e "Tre Comuni") hanno ampie zone di sovrapposizione e, nell'ottica dell'ecologia del lupo, come delle sue prede naturali, abbondanti e ben documentate nelle stesse località, si tratta della stessa area. A proposito delle specie preda del lupo, e quindi di fattori cardine della sua biologia, va anche osservato che ove nel 2009 veniva fornito un quadro degli ungulati presenti nell'area del progetto che comprendeva solo il cinghiale, nel 2015 gli artiodattili selvatici segnalati - "*fotografate e rilevate molte tracce*" (Pellegrini Mr. e Masciovecchio M., 2015, opera citata, pg.23) sono il cinghiale e il capriolo (*Capreolus capreolus*). A questo aggiungiamo che nel settore di Montenerodomo del SIC "Bosco di Paganello" secondo quanto espresso nel PdG del 2013 è segnalata anche la presenza del cervo (*Cervus elaphus*), insieme al capriolo (**foto 5**), come peraltro rilevato anche da noi in loc. *Bifurche, Fonte Ginzella* (area progetto) da tracce rinvenute in corrispondenza delle isole di vegetazione nei compluvi.

Rispetto al 2009 è inoltre avvenuto un altro mutamento del contesto ambientale, sostanziale nell'utilizzo dell'area da parte degli ungulati: l'abbandono del pascolo ovi-caprino e quindi anche della presenza di pastori e cani da guardiania. Dall'insediamento della Coop. "Tre Laghi" i locali adibiti al ricovero notturno per pecore e capre monticanti sono infatti stati destinati all'allevamento

a stabulazione fissa del maiale. Pertanto cadono anche i presupposti della sostenuta (2009) inospitalità/marginalità dell'ambiente alla frequentazione del lupo; di fatto, con l'eliminazione del carico da pascolo ovi-caprino, tutta la vasta area diviene un ottimo *habitat* per gli ungulati selvatici e quindi, di riflesso, porzione rilevante del territorio di caccia dei lupi residenti che su tali animali fondano la loro sopravvivenza. Questo spiega anche la marcatura territoriale reiterata dai lupi nell'area proprio a ridosso dell'allevamento di maiali osservata di recente.



Foto 4. Le caratteristiche della vasta area posta tra "Colle del Vento", "Bosco Paganello" e "Monte Pidocchio, in virtù dell'alta produttività delle comunità vegetali, della presenza di aree rifugio a densa copertura forestale e, viceversa, di ampie zone aperte e servite da viabilità secondaria (piste, vie di esbosco) per cacciare a vista e spostarsi velocemente, costituisce un *habitat* ideale per la presenza del lupo

Si ricorda che "*le attività legate allo spostamento*", lungi dall'essere un accessorio della biologia del lupo, costituiscono l'essenza del ritmo circannuale della specie; è stato infatti calcolato che i lupi impiegano dal 28 al 50% del loro tempo percorrendo il territorio, almeno durante l'inverno (Peterson & Ciucci, in Mech & Boitani, 2003). Quello che si delinea è quindi un mutamento sostanziale dell'*habitat* del lupo nella zona, probabilmente per il meglio, avvenuto negli ultimi 5-6 anni, con una dimostrata utilizzazione delle aree più propriamente forestali di Bosco Paganello per soddisfare le esigenze di riproduzione ed allevamento della prole (*rendez vous site*) e di quelle aperte, ma costellate di fasce eco-tonali rifugio per gli ungulati (**figura**), per la caccia e l'alimentazione. L'asserzione contenuta nel PdG del SIC "Bosco Paganello": "(il lupo) *probabilmente tornato nella zona già da qualche decennio, seppur con densità molto basse, ha subito un incremento notevole negli ultimi 5-10 anni* " trova, alla luce di quanto abbiamo appena detto, una solida base deterministica e funzionale.



Foto 5. Impronta di capriolo (*Capreolus capreolus*) rilevata nel 2014 su terreno agricolo in loc. Torretta (Civitaluparella), in corrispondenza dell'area di insidenza prevista per un aerogeneratore di CivitaluparellaWind.

Gatto selvatico (*Felis silvestris silvestris* Schreber 1777, Allegato IV Direttiva 92/43/CEE)

Nella relazione "Macro-mammalofauna" (Pellegrini Mr. & Pinchera, 2009), tavola VI 03 del Progetto Definitivo del Parco Eolico sito in Località "Colle del Vento", rispetto alla presenza del gatto selvatico (*Felis silvestris*) gli Autori riportavano: " *Nel territorio di Civitaluparella in generale non sono disponibili recenti segnalazioni della specie ma sussistono condizioni ambientali idonee ad una presenza della specie.*"

Nel 2013 con il monitoraggio funzionale all'elaborazione del PdG del SIC "Bosco di Paganello" (Pellegrini *et al.*, 2013), , che si avvale anche delle foto-trappole, viene accertata la presenza di 2 esemplari di gatto fenotipicamente selvatico di cui "uno giovane dell'anno". Citiamo, sempre dallo stesso lavoro: " **la foto-trappola ha ripreso solo immagini di esemplari fenotipicamente selvatici.** Anzi concedendo anche la ripresa di una rara immagine di un giovane gatto fenotipicamente selvatico (da notare che orme di *Felis* riferibili al fenotipo selvatico erano state già rilevate nelle vicinanze)."

Nella relazione pubblicata nel 2015 per il "Progetto Tre Comuni" (*Valutazione d'impatto e di incidenza sulla vegetazione e la fauna, di una centrale eolica da realizzare nel territorio di Montelapiano, Civitaluparella e Montebello sul Sangro*), Pellegrini Mr. e Masciovecchio riutilizzano verosimilmente i dati del 2013 precisando però le località degli avvistamenti: " *La foto-trappola ha restituito nelle località La Difesa-San Leo, le foto di due esemplari fenotipicamente*

*selvatici: un adulto e un giovane. Si presume che il giovane (nato nell'anno) sia riferibile ad una cucciolata nata nell'area (rinvenute orme di giovane gatto anche in Loc. san Leo, sulla strada che scende da Loc. Ginzella" ammettendo quindi che " **Si dà per certa la presenza della specie nell'area di progetto.** In generale, il comprensorio vasto è una delle aree migliori per la specie nell'Italia peninsulare." A costo di risultare ridondanti rimarchiamo il fatto che le due aree di progetto, essendo largamente sovrapposte, andrebbero quindi ad influenzare l'area vitale della locale popolazione di gatto fenotipicamente selvatico **la cui presenza è ormai assodata.** Si ricorda che il territorio di questi felini arriva ad occupare aree vaste anche più di 1000 ha - 10 km² - (Genovesi P., 2003).*

In conclusione, come non è dimostrata - seppur maggiormente probabile - l'appartenenza degli individui fotografati, alla popolazione selvatica -come obiettato da CivitaluparellaWind - allo stesso modo non è assolutamente provato che siano esemplari riconducibili a *Felis silvestris catus*, il gatto domestico. In considerazione dell'importanza della conservazione di questa specie minacciata ed inclusa in *Allegato IV Direttiva 92/43/CEE*, riteniamo che la valutazione dell'appartenenza della locale popolazione di gatto vada approfondita. Secondo Genovesi (2003) "*le difficoltà di identificazione del livello di purezza basato sui caratteri morfologici rendono impossibile determinare il grado esatto di ibridazione tra le popolazioni*", ciò non toglie che si possa ricorrere - doverosamente - ad indagine genetica basata sulla raccolta di campioni biologici, con metodi non invasivi.

Lontra (*Lutra lutra* L., 1758; Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE).

Rispetto al 2009, anno in cui Pellegrini Mr. & Pinchera (op. citata), riportavano genericamente: "*Segnalata la presenza della lontra sul Fiume Sangro in ambiti fluviali non interessati dal progetto in esame*" il quadro conoscitivo della situazione della specie nell'area del Medio-Sangro e sull'Aventino è notevolmente migliorato (Lerone et al., 2014; Lerone et al., 2015; cfr. bibliografia allegata) come si evince benissimo dalle **figure 3 e 4**. In considerazione dell'avvenuto aggiornamento nel merito, Pellegrini Mr. e Masciovecchio (2015), nella citata relazione per il progetto "Tre Comuni", osservano quanto segue: "*Vista l'accertata presenza nel 2013 a Pennadomo, anche se al momento non ci sono evidenze specifiche, si ritiene probabile che la specie possa risalire fino all'area SIC Bosco di Paganello ed anche raggiungere corpi idrici all'interno dell'area del progetto*".




Figura 3. Areale in Italia della lontra (Panzacchi M., Genovesi P., Loy A., 2011) con evidenziazione (puntini in rosso) dei siti di presenza; si nota che il Medio-Sangro costituiva già un'area di importantissima espansione per la specie.




Figura 4. Siti di campionamento (quadrantini neri) e siti in cui sono stati "catturati" genotipi di lontra nell'area del bacino del Sangro (indicati dalle frecce); da Lerone *et al.*, 2014, modificato. Risultano positivi, tra gli altri, due siti sul Sangro: uno alla confluenza col Parello (Civitaluparella) e l'altro alla confluenza col Turcano (Villa Santa Maria).

Si ricorda che la lontra è inserita nell'allegato II della Direttiva *Habitat* ed in allegato B del D.P.R. 357/97, che elenca le *specie di interesse comunitario* la cui conservazione richiede la designazione di *Zone Speciali di Conservazione*, e nell'allegato IV della Direttiva *Habitat* e allegato D del D.P.R. 357, che elenca le specie che richiedono una **protezione rigorosa** (Panzacchi M., Genovesi P., Loy A., 2011).

La popolazione italiana di lontra, infatti, corre concreti rischi di estinzione. Scopo del **Piano d'azione nazionale per la conservazione della lontra** (PACLO) è intervenire con un insieme di misure urgenti ed organiche per assicurare la persistenza della specie nel nostro Paese, passando - nei 5 anni di validità del PACLO - dalla attuale categoria IUCN *In Pericolo* alla categoria *Vulnerabile* e, nel medio-lungo periodo (10-20 anni), a quella di *Minor Preoccupazione*. Tra le azioni prioritarie per il raggiungimento del suddetto scopo ci si prefigge di assicurare la connessione tra le diverse popolazioni di lontra, ripristinando la connessione tra le porzioni frammentate degli areali, nonché garantire una permeabilità della matrice ambientale tale da assicurare la possibilità di spostamento sia all'interno di uno stesso bacino idrografico sia tra bacini diversi. Secondo quanto contenuto nel PACLO, **il medio-alto corso del Sangro rappresenta l'attuale limite settentrionale dell'areale della lontra in Italia e potrebbe assumere un ruolo chiave per l'espansione dell'areale italiano verso nord attraverso il Bacino dell'Aterno-Pescara; a tal fine il Piano mira ad identificare possibili vie di espansione per favorirne la permeabilità.**

Dal Piano stesso, in base alla lista delle aree protette all'interno delle quali è stata documentata la presenza della lontra nel periodo 2000-2007, sappiamo del rinvenimento di segni di presenza all'interno della Riserva Naturale Guidata Cascate del Verde di Borrello; un'altra meta-popolazione è presente sull'alveo del fiume Aventino separata dalla precedente proprio dalla porzione di territorio che ricade, per la maggior parte, all'interno del comune di Civitaluparella. In base alle informazioni sulla presenza storica della specie nella nostra zona (Andrea De Angelis, dati non pubblicati) sappiamo, infatti, che alcuni esemplari venivano osservati fino agli anni 50-60 anche in aree relativamente distanti dall'alveo del Sangro, a ridosso dei seminativi posti a confine tra Fallo e Civitaluparella. **Da Lerone et al. (2014), del resto, si evince la genotipizzazione di individui di lontra - cfr. figura 4 - proprio alla confluenza del Sangro con il Parello (Civitaluparella) e con il Turcano (Villa Santa Maria).**

Tabella 6. Tabella sinottica delle minacce e dei fattori limitanti attualmente rilevanti in Italia.

MINACCE E FATTORI LIMITANTI	RILEVANZA ATTUALE IN ITALIA
Scarsità risorse alimentari	Molto elevata
Scarsità risorse idriche	Molto elevata
Fattori demografici e genetici	Molto elevata
Distruzione habitat ripariale	Elevata / Molto elevata*
Rete viaria	Elevata
Persecuzione e conflitti con la pesca	Elevata
Pesticidi organoclorurati	Verosimilmente elevata
Urbanizzazione e disturbo antropico	Moderata / Elevata*
Sbarramenti	Moderata / Elevata*
Metalli pesanti	Moderata / Elevata*
PCBs	Verosimilmente moderata**
Inquinanti organici	Moderata
Attività estrattive	Moderata

* Rilevanza su scala nazionale / su scala locale; ** Scarsità di informazioni per l'Italia

Figura 5. Tabella sinottica delle minacce e dei fattori limitanti attualmente rilevati in Italia (da Panzacchi et al., 2011). Abbiamo evidenziato con le frecce rosse le minacce innescabili dal progetto "Colle del Vento", considerando anche la realizzazione della sottostazione elettrica a Villa Santa Maria, area di presenza certa della lontra.

Poniamo qui l'attenzione sul fatto che l'impatto potenziale sulla specie lontra, non deriva solo dall'alterazione dell'habitat sull'alveo fluviale (cfr. tabella in figura 5, da Panzacchi et al., 2011), ma anche dalle riduzione della connettività tra le aree di presenza, a sua volta influenzata anche dal grado di antropizzazione del territorio (vedi . Il progetto "Colle del Vento", oltre a prevedere una forte alterazione dell'area di crinale - posta tra due aree di presenza della specie - per le pesanti opere di fondazione ed installazione delle turbine con la necessaria rete di viabilità e collegamenti per la distribuzione, comporta anche la realizzazione, in prossimità dell'alveo (Loc. Santa Maria in Basilica, Villa Santa Maria) di una sottostazione elettrica con conseguente occupazione e consumo di suolo su un'area minima di 17000 m² a ridosso del Fiume Sangro. Trattasi di una parte importante dell'areale di distribuzione della specie dove la presenza della lontra è data per certa, con tantissimi punti di marcatura (*Lerone L., in verb.*). Non ci risulta che, alla luce dei dati della presenza/uso dell'habitat della lontra nell'area - anche perché accertata in modo accurato solo successivamente al VIA - sia stata prodotta un'adeguata valutazione di impatto ambientale del progetto, inteso nella sua complessità. In considerazione dell'enorme progresso apportato negli ultimi 4 anni dalla ricerca scientifica, sulla conoscenza della presenza ed ecologia della specie *Lutra lutra* nel bacino idrografico del Sangro, incluso il Fiume Aventino, appare quindi del tutto ingiustificata una valutazione ambientale che reputi "basso" il grado di rischio per la lontra. Auspichiamo, pertanto, la riconsiderazione da parte della Commissione di Valutazione Impatto Ambientale del parere espresso e l'approfondimento della situazione anche in base alle necessità di conservazione della specie.

Chiroteri (Allegato II - alcune specie - e IV - tutte - Direttiva 92/43/CEE).

Rispetto allo studio sul popolamento di questo importante gruppo tassonomico, prodotto per Civitaluparella Wind srl dal Dott. V. Ferri e aggiornato al 2009, i lavori successivi (*Pellegrini Mr. et al.*, 2013 e 2015) presentano alcune novità e aggiornano il quadro delle specie di pipistrelli presenti.

La lista di *taxa* fornita (Ferri V., 2009) comprendeva: *Myotis sp.*, *Plecotus sp.*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*. Lo studioso rilevava che le specie più frequentemente campionate erano il pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*), il pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhlii*) e *Myotis sp.* Aggiungeva inoltre che "per l'area di studio non si hanno, alla data di attivazione di queste ricerche, notizie sufficienti per la definizione della situazione generale della chiroterofauna." In merito ai problemi di conservazione connessi alla presenza del nuovo impianto eolico osservava: "la mortalità presso gli impianti eolici nordamericani ed europei testimoniata dai diversi lavori scientifici citati potrebbe sembrare imponente; nella realtà generale i chiroteri sono uccisi molto di più dal traffico stradale o dalla distruzione dei rifugi durante lo svernamento o la riproduzione." Specificava: " nel periodo di ricerca non sono state rilevate specie forestali e d'altra parte non esistono nel territorio studiato estensioni forestali naturali di portata significativa e soprattutto con alberi maturi e di grosse dimensioni, quindi davvero in grado di accogliere e sostenere specie specializzate (quelle più vulnerabili, per altezza di volo, alla collisione con le pale eoliche) come *Nyctalus noctula*, *Barbastella barbastellus*, *Myotis bechsteinii*, *Pipistrellus pygmeus*. Ammetteva tuttavia che: " delle specie segnalate il Pipistrello di Savi è quella con possibilità di volo più elevato, spostandosi facilmente sopra i 100 m, attraverso voli di gruppo che possono portarli a 150 m e oltre e quindi a rischio collisione con i futuri aerogeneratori". Tra le misure di mitigazione prevedeva: " non dovranno essere posizionati nelle vicinanze delle torri-turbina ripari stazzi o stalle, anche temporanei, in quanto la proliferazione di ditteri finirebbe per attrarre più pipistrelli nella zona a rischio" e poi " non dovranno essere posizionati nelle vicinanze delle torri-turbina abbeveratoi o pozze di abbeverata, per lo stesso motivo di cui sopra." Concludeva asserendo: " Sulla base delle attuali conoscenze sulla distribuzione delle diverse popolazioni non si ritengono minacciate da questo progetto i popolamenti di questi animali dei siti di importanza comunitaria della RETE NATURA 2000 limitrofi."

Nel PdG "Bosco Paganello"(*Pellegrini Mr. et al.*, 2013) gli Autori integravano il quadro precedente rilevando anche la presenza di *Rhinolophus hipposideros* (Rinolofo minore, incluso nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE). In merito all'ambiente di studio osservavano: " Il Bosco Paganello è quasi un'isola di alto fusto, che da tempi lunghissimi mantiene le sue caratteristiche di habitat. Ancora caratterizzato dalla presenza di esemplari arborei di notevoli dimensioni sia dalla presenza di corsi d'acqua e piscine temporanee in foresta.

Nella relazione allegata al Progetto Tre Comuni (*Pellegrini Mr. & Masciovecchio, 2015*) il quadro della chiroterofauna si arricchisce notevolmente con l'inserimento di altre specie, importantissime a livello conservazionistico. Citando direttamente dal lavoro degli stessi Autori: "In base alla presenza nell'area di progetto e nei SIC prossimali, considerata la mobilità delle specie, si describe

per la zona di Civitaluparella il seguente popolamento." Rispetto alle precedenti liste si includono: *Barbastella barbastellus*, *Myotis nattererii*, *Myotis mistacinus*, *Myotis emarginatus*, *Myotis bechsteinii*, *Rhinolophus ferrummequinum*, *Nyctalus leisleri* e *Nyctalus noctula*. In merito a quest'ultima specie (inserita come le altre in grassetto e con *Rhinolophus hipposideros* nell'Allegato II Direttiva Habitat) gli stessi specificano: " *In base alle ultime evidenze a livello di area vasta si ritiene possa essere presente anche la nottola Nyctalus noctula, specie di interesse comunitario, legata agli alberi vetusti e cavi (abbondanti nell'area de La Difesa del Bosco Paganello - parte sud del SIC): presenta altezze di volo da elevate a particolarmente elevate ed è pertanto particolarmente a rischio di collisione con le turbine.*" A conclusione veniva identificato il grado di rischio per i chiroterteri così come segue:" *individua nelle categorie MOLTO SIGNIFICATIVO per i chiroterteri*" ravvisando la necessità di evitare collocazioni di turbine nei pressi delle aree boscate di Bosco la Difesa/Bosco Paganello e Monte Pidocchio.

Dal semplice esame di questa evoluzione, qui sinteticamente riportata, nella ricerca scientifica dal 2009 al 2015 e dalle contraddizioni emerse ed evidenti nella descrizione delle caratteristiche dell'ambiente (assenza e poi presenza di foreste con alberi vecchi) per progetti che ricadono assolutamente nella stessa vasta area e sono parzialmente sovrapposti; in base alle stesse limitazioni proposte da Ferri (2009) - *non dovranno essere posizionati nelle vicinanze delle torri-turbina ripari stazzi o stalle, anche temporanei, in quanto la proliferazione di ditteri finirebbe per attrarre più pipistrelli nella zona a rischio*" e poi " *non dovranno essere posizionati nelle vicinanze delle torri-turbina abbeveratoi o pozze di abbeverata, per lo stesso motivo di cui sopra* - confrontate con la realtà della presenza attuale di un grosso allevamento zootecnico con produzione di immani quantità di letame, sparso per i seminativi in gestione alla stessa cooperativa "Tre Laghi", nonché della sussistenza (Pellegrini et al., 2013) di "esemplari arborei di notevoli dimensioni sia dalla presenza di corsi d'acqua e piscine temporanee in foresta", entrambe caratteristiche ambientali di notevole interesse per i chiroterteri. Dalla realtà di presenza di almeno 5 specie incluse in Allegato II Direttiva 92/43/CEE enon rilevate nel 2009, tra cui alcune particolarmente suscettibili di mortalità da collisione con le turbine eoliche (in un'area in cui il traffico veicolare NON COSTITUISCE MINACCIA, considerato il ridottissimo flusso veicolare e, quindi, ove le pale eoliche costituirebbero probabilmente la più grande causa di mortalità per la chiroterterofauna).

concludiamo,

chiedendo che venga preso atto dalle Autorità competenti delle SOSTANZIALI MODIFICAZIONI DEL CONTESTO AMBIENTALE occorso dal 2009 al 2015, nonché delle contraddizioni nella caratterizzazione ambientale dell'area progetto come dei notevoli elementi di novità nella descrizione del popolamento di chiroterteri occorso negli ultimi anni.

Orso (*Ursus arctos marsicanus*, Altobello 1921; Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE)

Nel 2009 Pellegrini et al. osservavano: "orme di orso sono state osservate a Rosello nel 1992 nella primavera del 1992, lungo il percorso natura di Fonte Volpona. Il taxon è segnalato come presente nei formulari dei SIC di Bosco Paganello e dell'Abetina di Rosello e Cascade del Verde." Tuttavia nella tabella sintetica all'interno dello stesso lavoro veniva specificato: "Probabilmente non presente per distanza da areale principale e caratteristiche dell'ambiente."

L'accertamento della presenza dell'orso, confermata nel 2014 nel SIC delle Cascate del Verde e Abetina di Rosello, identifica (*Pellegrini Mr. & Masciovecchio, 2015*; cfr. qui **figura 2b**) l'area del progetto - vista anche la prossimità dell'area di presenza certa dei Monti Pizi, inclusa nella Macro-area B di presenza stabile della specie - **non più come margine più esterno dell'areale ma come area periferica quasi interna alla distribuzione dell'orso nell'area vasta.**

Il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise nel marzo 2015 ha dotato di collare GPS/GSM una femmina di orso bruno marsicano al fine di monitorare gli spostamenti al di fuori delle aree parco e delle relative zone di protezione esterne.

I dati ottenuti in questi mesi hanno dimostrato per la prima volta e in maniera inequivocabile come il settore meridionale del Parco Majella e le aree comprese tra la valle del fiume Sangro e del fiume Aventino costituiscano parte integrante del territorio di una femmina di orso in età riproduttiva. Il comportamento dell'animale in questione ha confermato l'importanza di queste aree dove lo stesso ha trovato risorse trofiche sia nel periodo primaverile che in quello estivo/autunnale, come testimoniato dalle indagini effettuate dai tecnici del Parco. I dati genetici e le osservazioni dirette raccolti negli ultimi anni dimostrano che questa femmina di orso marsicano abbia frequentato questo territorio anche nel 2014 confermando la presenza stabile nell'area.

La presenza di una femmina che vive stabilmente fuori dai confini del PNALM e ZPE rappresenta un evento di estrema rilevanza ed il fatto che essa si sia stabilita nel PNM e territori limitrofi rappresenta un passo fondamentale perché in queste aree possa stabilirsi un nucleo di animali in grado di ampliare notevolmente la cosiddetta CORE AREA e determinare un incremento numerico sostanziale della ridottissima popolazione di orso bruno marsicano attualmente vivente in appennino centrale.

Le analisi effettuate nel biennio 2014-2015 in questa porzione di territorio del Parco (M.te Porrara, M.te Rotella, M.te Pizzalto, M.ti Pizi ed aree esterne alle stesse) evidenziano inoltre la presenza di altri 3 orsi diversi alla femmina su citata, tra cui due maschi adulti e un cucciolo nato nel 2014. Quest'ultimo animale ha frequentato nel corso del 2015 in maniera costante la valle del Sangro tra Gamberale, Pizzoferrato, Quadri e Montenerodomo, come testimoniato da diverse riprese video e fotografiche ottenute dai tecnici del PNM. L'osservazione di questo giovane fornisce una conferma dell'osservazione di una femmina di orso con tre piccoli registrata nell'estate 2014 nel territorio di Pizzoferrato, andando a fornire ulteriori informazioni rispetto alla presenza di altre femmine in età riproduttiva in questa area.

I dati raccolti dal 2012 dal PNM evidenziano in maniera certa come l'area dei Monti Pizi e delle valli dei fiumi Sangro e Aventino siano frequentate in maniera stabile da un numero estremamente significativo di orsi, rispetto alla popolazione complessiva stimata, individuando dal 2012 al 2015 almeno 6 orsi diversi, identificati geneticamente tutti gli anni a testimonianza di una presenza continua nell'area. Sei individui di orso bruno marsicano rappresentano più del 10% della relitta popolazione di orso marsicano che secondo l'ultimo censimento effettuato dal PNALM in collaborazione con l'Università di Roma stenta a raggiungere i 60 individui in tutto il suo areale di distribuzione e che si configura come la popolazione di *Ursus Arctos* più a rischio di estinzione del pianeta.

Il territorio protetto all'interno del Parco Nazionale della Majella non è in grado da solo di garantire tutte le necessità ecologiche indispensabili agli orsi che vi vivono. La tutela dei territori limitrofi al Parco, il settore meridionale del Parco di cui l'area interessata dal progetto in oggetto, tutta l'area compresa tra Montenerodomo, Quadri, Civitaluparella, Fallo, Montelapiano, Montebello sul Sangro, e i Comuni limitrofi, con l'alternanza di boschi, radure, incolti, aree agricole e con un livello di antropizzazione molto basso costituisce una delle aree con le più elevate caratteristiche di idoneità rispetto alla specie, risultando un territorio estremamente vocato ed importante per l'orso bruno marsicano, già usato regolarmente e che potrà essere utilizzato in maniera ancor più significativa dai diversi e sempre più numerosi orsi presenti nel territorio del PNM. La realizzazione del progetto "CIVITALUPARELLA WIND" per la tipologia di strutture previste, per la loro posizione sul territorio e per tutto quanto è connesso alla loro realizzazione ed operatività, costituisce un reale pericolo per la conservazione dell'orso bruno marsicano in primis ma anche per le altre componenti faunistiche presenti nell'area del PNM.

Va conseguentemente ed urgentemente preso atto, da chi di competenza, della realtà in evoluzione, al fine di porre sotto maggior tutela le auspiccate aree di espansione della specie, come del resto espresso nel Piano di conservazione dell'orso/PATOM. Apparirebbe infatti del tutto superfluo ricordare qui che la popolazione di orso bruno marsicano, numericamente ancora troppo vicina alla soglia di estinzione, in virtù dell'enorme interesse conservazionistico/scientifico/economico sotteso, meriterebbe l'adozione di maggiori cautele rispetto alla progettazione di interventi potenzialmente dannosi all'interno del suo areale di distribuzione.

AVIFAUNA: Si rappresenta che nelle relazioni depositate in sede di VIA i dati risultano assolutamente inidonei in quanto sono stati fatti alcuni punti di ascolto della durata esatta di 15 minuti ma per gli aspetti più delicati, la presenza del nibbio reale e di altri rapaci non sono stati condotti studi specifici al di fuori del periodo riproduttivo con le metodologie apposite, come punti da osservazione da postazione vantaggiosa con ore di osservazioni per punto ripetuti ecc. Le osservazioni fatte invece in periodo riproduttivo, effettuate con i richiami sono del tutto insufficienti e contrastanti con le metodologie di censimento riconosciute a livello internazionale.

L'analisi sull'avifauna confronta le informazioni fornite dalla Civitaluparella Wind s.r.l. nella Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito CiW) e quelle fornite dal Piano di gestione del Bosco Paganello (di seguito PBP) e dal Piano di gestione Gole di Pennadomo e Torricella Peligna (di seguito PGPT), per quanto concerne le specie di particolare interesse comunitario incluse cioè nell' Allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici in Europa, e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente: nibbio reale, falco pecchiaiolo, aquila reale, aquila anatraia minore, albanella reale, falco pellegrino, lanario, picchio rosso mezzano, succiacapre, tottavilla, calandro, averla piccola.

Nibbio reale – Nel CiW il nibbio reale viene dato come presente ma solo potenzialmente nidificante, mentre invece nel PBP si segnala la presenza di tre coppie nidificanti in zone vicine al SIC e il cui territorio è quindi in tutto o in parte incluso nella zona interessata dal progetto di centrale eolica. Secondo il PBP nel SIC e nelle aree circostanti la specie è ben distribuita e apparentemente in condizioni di saturazione rispetto alle potenzialità ambientali. Si rileva che la presenza del nibbio reale in zona è un fatto di estrema importanza naturalistica e che, come ricordato nel PGPT, il nibbio reale è tra le specie a maggior rischio d'impatto con le turbine eoliche.

La centrale eolica in questione rientrerebbe nella fascia di rispetto del SIC Bosco Paganello, della profondità di 2 chilometri dai confini del SIC, e nella fascia di rispetto del SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna, della profondità di 5 chilometri dai confini del SIC, nelle quali i rispettivi Piani di Gestione fanno divieto di realizzare centrali eoliche.

Si sottolinea che, come riportato nel PGPT, in comune di Torricella Peligna si trova uno dei dormitori invernali più importanti della specie (52 individui conteggiati l'11 dicembre 2011, 35 individui conteggiati l'11 gennaio 2015, 38 individui conteggiati il 3 gennaio 2016).

L'IBA 115 "Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani" è stata costituita, in particolar modo, anche per la presenza di questa specie.

Falco pecchiaiolo – Nel CiW non si fa alcun cenno alla specie. Nel PBP si ritiene incerta la nidificazione della specie nel SIC, e comunque si attesta l'osservazione di individui nell'area. Si sottolinea che l'IBA 115 è stata costituita anche per la presenza di questa specie.

Aquila reale – Nel CiW non si fa alcun cenno alla specie. Nel PBP si riporta l'osservazione di un individuo immaturo, disturbato da cinque nibbi reali, il 22 novembre 2013. Potrebbe trattarsi di un individuo erratico oppure svernante in zona. Si tenga presente che la zona è prossima al Parco nazionale della Majella, dove sono presenti alcune coppie regolarmente nidificanti. Si sottolinea che l'IBA 115 è stata costituita anche a causa della presenza dell'aquila reale.

Aquila anatraia minore - Nel PBP viene riportata l'osservazione di un individuo in zona il 21 febbraio 2014. Potrebbe essersi trattato di un esemplare svernante in zona. Non si fa alcun accenno alla specie nel CiW.

Albanella reale – Mario Pellegrini, uno degli autori del Piano di Gestione del SIC Bosco Paganello ha comunicato verbalmente che nel novembre 2014, cinque albanelle reali, 3 maschi e 2 femmine, erano presenti in località Colle del Vento, in comune di Civitaluparella, a poca istanza dai confini del SIC e all'interno dell'area dove si vorrebbe realizzare la centrale eolica. Andrebbe quindi verificato se la zona è sito di svernamento della specie. Tali zone in Abruzzo sono molto poche. Nel CiW non si fa riferimento alla specie.

Falco pellegrino – Come riportato nel CiW una coppia nidifica a 4 chilometri di distanza dalla zona in questione e anche nel PGPT si riporta la nidificazione regolare di una coppia nelle Gole di Pennadomo e Torricella Peligna. Esiste quindi la possibilità di impatto degli adulti e dei giovani con le pale rotanti.

Lanario – Nel PGPT viene sottolineato che fino al 2003 una coppia nidificava con certezza nei pressi delle Gole di Pennadomo e Torricella Peligna. Trattandosi di specie ad altissima priorità di conservazione (sull'orlo dell'estinzione in Abruzzo) andrebbe verificata la situazione attuale della specie nella zona.

Picchio rosso mezzano – Durante le ricerche finalizzate all'elaborazione del Piano di Gestione del Bosco Paganello, sono stati contattati alcuni individui di questa specie. Si tratta di un picchio ormai molto localizzato in Italia, estinto nell'Italia settentrionale e in gran parte di quella centrale e, al di fuori della Basilicata, molto raro nel resto d'Italia. Questa piccola e forse localizzata popolazione, confinata al Bosco Paganello e zone circostanti, costituisce una presenza di primaria importanza

naturalistica e scientifica che aumenta sensibilmente il valore del SIC e dell'IBA 115, che va quindi tutelata attentamente anche e soprattutto per quanto concerne la qualità dell'ambiente nel quale vive. Non viene menzionato nel CiW.

Succiacapre – Presente e nidificante, visto il tipo di volo durante le caccie notturne potrebbe facilmente impattare con le pale rotanti. Frequenta particolarmente gli ambienti come quelli dove dovrebbe essere realizzata la centrale eolica.

Tottavilla – Presente e nidificante, non risulta essere frequente e appare in diminuzione per contrazione dell'habitat. Durante i voli nuziali risulta essere particolarmente vulnerabile, alzandosi notevolmente di quota, per l'impatto con le pale rotanti. Frequenta particolarmente gli ambienti dove dovrebbe essere realizzata la centrale eolica, per cui è molto probabile che risentirebbe negativamente dei conseguenti cambiamenti ambientali e disturbi.



Calandro – Non segnalato nel CiW. Invece nel PBP viene riportato per l'osservazione di un individuo in area prossima al SIC Bosco Paganello, in ambiente idoneo alla specie, in data 5 settembre 2013. Nella Check list delle specie di uccelli osservate in zona viene dato come migratore regolare e nidificante. Non viene menzionato nel CiW. Frequenta particolarmente gli ambienti dove dovrebbe essere realizzata la centrale eolica, per cui è molto probabile che risentirebbe negativamente anche dei conseguenti cambiamenti ambientali e disturbi. E' elencato tra le specie specificatamente tutelate dall' IBA 115.

Averla piccola – Rara ed in evidente rarefazione anche per contrazione dell'habitat. Frequenta particolarmente gli ambienti dove dovrebbe essere realizzata la centrale eolica per cui valgono per questa specie le stesse considerazioni fatte per le due specie precedenti.

Nel CiW non si fa alcun cenno ad impatti diretti od indiretti causati dalle centrale eolica a succiacapre, tottavilla ed averla piccola, mentre vi si ignora del tutto la presenza di picchio rosso mezzano e di calandro.

Tra le prescrizioni del giudizio 1506/2010 vi era l'obbligo di monitorare l'area per due anni al fine di effettuare la valutazione di incidenza del progetto, testualmente veniva prescritto "qualora al termine del monitoraggio sia verificata l'incidenza dell'impianto sulla specie di uccelli e chiroteri dovrà essere interrotto il funzionamento dell'impianto stesso". Dalle relazione del progetto LIFE08 NAT/IT/000332 denominato "SAFE THE FLYER", grazie a tracking satellitare di alcune specie di nibbio reale negli anni 2012/2013, si evidenzia come esemplari provenienti da aree lontane da quella interessata dal progetto migrino nella stessa zona costituendo un pericolo serio e acclarato per la specie, per l'eventuale installazione di aerogeneratori.

Nelle immagini il tracking rilevato dal progetto “SAFE THE FLYERS” e il dettaglio che evidenzia l’area interessata dal progetto.



Si ricorda che sul tema è intervenuto anche l’agenzia dell’ONU per l’ambiente, con una nota del 2012 del Segretariato della Convenzione di BONN dell’UNEP, avente per oggetto lo sviluppo incontrollato dell’eolico in Abruzzo e in particolare nell’area IBA115 Majella, M.ti Pizi e M.ti Frentani. La Convenzione di Bonn è un accordo internazionale per la tutela degli uccelli migratori ed è stato firmato da decine di paesi, compreso lo Stato Italiano.

Il Segretariato intervenne a seguito dell’invio di uno studio della Stazione Ornitologica Abruzzese e del Centro Italiano Studi Ornitologici sulla popolazione di Nibbio reale in Abruzzo che dimostrava la coincidenza tra le aree utilizzate dalla specie e quelle in cui viene prevista la costruzione di decine di enormi pale eoliche. Si legge nella nota “E’ noto che i rapaci sono particolarmente vulnerabili rispetto alla collisione con gli aerogeneratori e quindi noi siamo preoccupati rispetto alla sovrapposizione di un gran numero di impianti eolici con le aree occupate da popolazioni di rapaci, inclusi il Lanario, Il Nibbio reale e il Nibbio bruno, specie inserite nell’allegato II della Convenzione”. Il Segretariato ricordava anche che la “risoluzione 10,19 dell’UNEP/Convenzione di Bonn sulla Conservazione delle Specie Migratrici e il Cambiamento Climatico adottata nel 2011 richiede che i Paesi e il settore energetico assicurino che ogni azione volta a mitigare il cambiamento climatico abbia le appropriate misure di conservazione ambientale. La Risoluzione richiede che i progetti siano assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica, tenendo in considerazione le specie tutelate dalla Convenzione”. L’importanza della Valutazione Ambientale Strategica viene ribadita nuovamente quando il Segretariato richiama un’altra risoluzione, la 7.5, che prevede l’attuazione di questa procedura in caso di sviluppo consistente di impianti eolici.

La diffusione incontrollata in Abruzzo di impianti industriali per le energie rinnovabili aveva già attirato l’attenzione anche del Ministero dell’Ambiente che in una nota del 18/10/2010, in risposta alle puntuali richieste delle associazioni, aveva ribadito la necessità di realizzare una Valutazione Ambientale Strategica per esaminare il cosiddetto effetto cumulo di un tale numero di impianti, eolici e fotovoltaici.

Il Ministero all'ambiente rispondeva alla nota "...si concorda con quanto riportato nelle segnalazioni, ovvero che una valutazione ambientale appropriata delle interferenze causate dai singoli impianti non può prescindere dalla considerazione dell'effetto cumulo di tutti gli altri interventi programmati ad insistere sulla medesima area e che quindi, in un'ottica più ampia, sarebbe necessario sottoporre tutte le proposte relative alla categoria di impianti di energia da fonti rinnovabili, quindi anche per la tipologia degli eolici, a procedura di Valutazione Ambientale Strategica". Tutta questa documentazione è un aggiornamento successivo non tenuto in considerazione nel giudizio oggetto di proroga in questione.

Infine si ricorda che nella relazione "impatti ed incidenze" depositata presso la VIA della Regione Abruzzo per il progetto per la realizzazione di un impianto eolico (ENERM) nella stessa località di Civitaluparella, a pag. 5 si riconosce testualmente che "il rischio di mortalità per *milvus milvus* costituirà un pericolo reale", inoltre a pag. 10 si riconosce che la centrale eolica costituirà un rischio grave per i rapaci e un rischio molto significativo per i Chirotteri. Queste ammissioni da parte degli stessi proponenti del progetto ENERM, localizzato nella stessa area del progetto "CIVITALUPARELLA WIND", sulla gravità dell'impatto esercitato su diverse specie protette e particolarmente protette dimostra inequivocabilmente l'incompatibilità assoluta e totale della centrale eolica con la tutela della fauna dell'IBA115, dei SIC della zona e della ZPS del Parco Nazionale della Majella.

Il paesaggio naturale e agrario di Civitaluparella è di grande valore estetico con le singolarità geologiche, il manto forestale e i segni preistorici e storici lasciati dall'uomo dall'Età del bronzo al XIX secolo. L'intera area è stata dichiarata di interesse pubblico con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 21 giugno 1985 per il notevole valore paesistico e ambientale.

L'Art. 9, comma 1 della Costituzione Italiana recita: "la Repubblica tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della Nazione". Il progetto presentato da Civitaluparella Wind non considera i caratteri distintivi del paesaggio di Civitaluparella e pertanto l'installazione degli impianti eolici contrasta con la conservazione dei valori percettivi e in modo particolare con l'istituendo parco archeologico delle incisioni rupestri e con la candidatura a sito Unesco di tutto il territorio comunale.

La sentenza del Consiglio di Stato n 3.652/2015 ha sancito "la tutela del paesaggio è principio fondamentale della nostra Costituzione che non si può subordinare agli interessi di altra natura"

Tutto ciò premesso, tenuto conto:

-che il parere rilasciato dalla Via in data 25.11.2010, con giudizio n. 1616, è da considerarsi nullo, per tutte le motivazioni espresse in premessa e poiché emesso in relazione al presupposto della assenza dei vincoli di cui alla Legge 353/2000 e, pertanto, in circostanze che vertono in tema di fatti penalmente rilevanti;

-che i pareri sono da ritenersi scaduti ai sensi dell'art.26 D.Lgs n.152/2006;

-che il prolungarsi dell'iter autorizzativo è da imputarsi esclusivamente a fatti imputabili alla Ditta;


-che sono stati redatti ed approvati dall' Ufficio di Piano regionale nonché dagli Enti Capofila i Piani di gestione Sic "Bosco di Paganello" e "Gole di Pennadomo e Torricella Peligna" ;

-che nei Piani di gestione Sic "Bosco di Paganello" e "Gole di Pennadomo e Torricella Peligna" sono contemplati divieti di realizzazione impianti eolici industriali che si applicano al progetto in esame al Comitato V.I.A;


-che dagli degli Studi scientifici e dai Piani di gestione dei SIC sopramenzionati risulta una sostanziale e rilevante modifica del contesto ambientale di riferimento rispetto alla situazione valutata nel 2010;

Alla luce delle considerazioni esposte, il Sindaco del Comune di Civitaluparella, Dott. Alba Loredana Peschi, legale rappresentante pro tempore, insieme ai rappresentanti delle associazioni ambientaliste LIPU, WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus, SALVIAMO L'ORSO, MOUNTAIN WILDERNESS, STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE e il Comitato cittadino di Civitaluparella "LA DIFESA" e al Responsabile dell'Ufficio Gestione Faunistica del Parco Nazionale della Majella chiedono, che la Regione Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, in persona del responsabile del procedimento, voglia rigettare la richiesta della Società Civitaluparella Wind inerente la proroga del Giudizio V.I.A. n. 1616 del 25/11/2010, poiché infondata in fatto ed in diritto.


Civitaluparella, lì 21.01.2016

IL SINDACO
D.ssa Alba Loredana Peschi


IL TECNICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO


Zacchigna Graziano


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dr. Acconcia Domenico


Responsabile Ufficio Gestione Faunistica


Parco Nazionale della Majella

Dott. Antonio Antonucci



il Presidente del COMITATO LA DIFESA

Dott. Andrea De Angelis



Delegato LIPU per l'Abruzzo

Stefano Allavena



WWF zona Frentana e Costa Teatina

Fabrizia Arduini


Responsabile Mountain Wilderness per l'Abruzzo


Dott. Mario Viola Marano


Stazione Ornitologica Abruzzese

Augusto De Sanctis


Associazione per la conservazione dell'orso bruno marsicano

SALVIAMO L'ORSO - ONLUS

Stefano Orlandini


ALLEGATI:

- 1) delibera Giunta Comunale di Civitaluparella n.2 del 27 febbraio 2008
- 2) delibera Giunta Comunale di Civitaluparella n.17 del 21 giugno 2008
- 3) nota prot. 497 e 498/2014 parere urbanistico negativo del Comune di Civitaluparella
- 4) Memoria procedimentale ex art. 10 legge 291/1990 del 9 luglio 2014 – Comune di Civitaluparella
- 5) Relazione Comune di Civitaluparella del 24 giugno 2014 del Dott. For. Ranalli Nicola
- 6) Nota Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Chieti del 24 giugno 2014
- 7) Relazione tecnica del Comune di Civitaluparella prot. 2440 del 13 dicembre 2014
- 8) Piano di gestione SIC "BOSCO DI PAGANELLO"
- 9) Piano di gestione SIC "GOLE DI PENNADOMO E TORRICELLA PELIGNA"
- 10) Delibera Commissario Liquidatore Comunità Montana Quadri n.36 del 24 giugno 2014
- 11) Delibera Commissario Liquidatore Comunità Montana Quadri n.44 del 25 settembre 2014
- 12) Deliberazione Sindacale Comune di Pennadomo n. 31 del 19 giugno 2014
- 13) Relazione Ufficio Tecnico Comunale di Civitaluparella prot. 167 del 20 gennaio 2016
- 14) Delibera di Giunta Comunale di Civitaluparella n. 42/2014

BIBLIOGRAFIA citata:

Genovesi P., 2003. Il gatto selvatico (*Felis silvestris silvestris*) in: Spagnesi M., De Marinis A. (a cura di), Mammiferi d'Italia. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Conservazione della Natura.

Lerone L., Mengoni C., Carpaneto G.M., Randi E. Loy A., 2015. An improved procedure to genotype problematic non-invasive otter (*Lutra lutra*) samples. *Acta Theriologica* 59(4): 511-520

Lerone L., Imperi F., Carranza M.L., Fagiani S., Loy A., 2014. Range dynamic at the boundary of the otter (*Lutra lutra*) distribution in central Italy. *Hystrix - the Italian Journal of Mammalogy* (n.s.), Vol 25 Suppl 2014 pp: 30

Mech D. L., Boitani L. (edited by), 2003. *Wolves: behavior, ecology and conservation*. The University of Chicago Press.

Panzacchi M., Genovesi P., Loy A., 2011. *Piano d'azione nazionale per la conservazione della lontra (Lutra lutra) - Quad. Cons. Natura, 35, Min. Ambiente-ISPRA*.

Pellegrini Mr., Pinchera F.P., 2009. Studio specialistico "Macrommalofauna" in: Progetto definitivo del Parco Eolico sito in Località "Colle del Vento".

Pellegrini Mr., Pinchera F.P., Zinni N., Di Domenica A., Agrillo E., Ranalli N., Totaro D., Masciovecchio M., Iacovone C., Di Menna G., Alessi M. e M. Massimi, 2013. Piano di Gestione del SIC IT7140115 "Bosco Paganello".

Pellegrini Mr., Masciovecchio M., 2015. Monitoraggio sulla vegetazione, la flora e la fauna nell'area vasta occupata in parte da una centrale eolica nel territorio di Civitaluparella, Montelapiano e Montebello sul Sangro (CH).

Peterson R.O., Ciucci P.. The wolf as a Carnivore. In: Mech D. L., Boitani L., 2003. Wolves: behavior, ecology and conservation. The University of Chicago Press.

(alleghiamo la bibliografia disponibile sulla presenza della lontra sul Sangro e cortesemente messa a disposizione dalla Dott.ssa Laura Lerone):

Lerone L., Mengoni C., Carpaneto G.M., Randi E., Loy A., 2015. An improved procedure to genotype problematic non-invasive otter (*Lutra lutra*) samples. *Acta Theriologica* 59(4): 511-520

Lerone L., Carpaneto G.M., Loy A., 2015. Why camera traps fail to detect a semi-aquatic mammal? Activation devices as possible cause. *Wildlife Society Bulletin* 39(1): 193-196

Lerone L., Imperi F., Carranza M.L., Fagiani S., Loy A., 2014. Range dynamic at the boundary of the otter (*Lutra lutra*) distribution in central Italy. *Hystrix - the Italian Journal of Mammalogy* (n.s.), Vol 25 Suppl 2014 pp: 30

Lerone L., Mengoni C., Randi E., Loy A., 2014. Non-invasive genetics insight into an Eurasian otter (*Lutra lutra*) population in central Italy. *Hystrix - the Italian Journal of Mammalogy* (n.s.), Vol 25 Suppl 2014 pp: 112

Onesto A., Lerone L., Sulli C., Loy A., 2014. Wildcat survey through camera trapping in the Abruzzo, Lazio and Molise National Park. *Hystrix - the Italian Journal of Mammalogy* (n.s.), Vol 25 Suppl 2014 pp: 122

Lerone L., Carpaneto G. M., Loy A., 2011. Why camera traps fail to record otter presence? IUCN-XIth International Otter Colloquium — Otters in a warming world (Pavia, Italy, 2011). *Hystrix - The Italian Journal of Mammalogy* (n.s.), Suppl. 2011: 32.

Lerone L., Mengoni C., Randi E., Carpaneto G. M., Loy A., 2011. Non-invasive genetic sampling of Eurasian otter in its Italian northern range. IUCN-XIth International Otter Colloquium — Otters in a warming world (Pavia, Italy, 2011). *Hystrix - The Italian Journal of Mammalogy* (n.s.), Suppl. 2011: 109.

Lerone L., Carpaneto G.M., Loy A., 2012. Improvements to camera trapping applied in wild otter research studies. *Hystrix - The Italian Journal of Mammalogy* (n.s.) Suppl. 2012

Lerone L., Mengoni C., Randi E., Carpaneto G.M., Loy A., 2012. Genetic structure and individual identification of eurasian otter (*Lutra lutra*) population along river Sangro basin. *Hystrix - The Italian Journal of Mammalogy* (n.s.) Suppl. 2012

European Otter Workshop, Stoccolma –2015

Oral presentation:

Lerone L., Mengoni C., Randi E., Loy A

Non-invasive methods in otters: so hard, so useful

Poster:

Loy A., Balestrieri A., Bartolomei R., Bonesi L., Caldarella M., De Castro G., Della Salda L., Fulco E., Fusillo R., Gariano P., Imperi F., Iordan F., Lapini L., Lerone L., Marcelli M., Marrese M., Pavanello M., Prigioni C., Righetti D

The Eurasian otter (*Lutra lutra*) in Italy: distribution, trend and threats